



00	08/04/2019	CARDIN	PIZZARULLI	ZANFINI	ESECUTIVO
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) DIREZIONE SERVIZI AMBIENTALI AREA BOLOGNA – IMOLA					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) OPERE DI MODIFICA DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI UBICATO NEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA - VIA ROMA 65					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)				ARCHIVIO	
PROGETTISTA  Galileo Ingegneria s.r.l. Via Cartiera, 120 - 40037 Borgonuovo di Sasso Marconi - Bo Tel. 051.678.13.25 - Fax. 051.054.46.70 e-mail. tecnico@galileo-ingegneria.it				N° ELABORATO (DOCUMENT N°) CS01A	
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	
 HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 www.gruppohera.it				DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) CAPITOLATO PARTE NORMATIVA	
				SCALA (SCALE)	N° FOGLIO (SHEET N°) 1

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	PAG. 1 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE
DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CENTRO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI UBICATO NEL
COMUNE DI ZOLA PREDOSA, IN VIA ROMA 65**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

REV. 00	08/04/2019	Conforme al capitolato tipo lavori (patch art. 4 e 25) rev. 20 del 25/05/2018	
REDAZIONE E AGGIORNAMENTO	Resp. Tecnico di Struttura	DATA	FIRMA
VERIFICA DI CONFORMITÀ	Resp. Acquisti e Appalti di competenza	DATA	FIRMA
APPROVAZIONE	Direttore di competenza	DATA	FIRMA

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 2 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

I N D I C E

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE	3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 DEFINIZIONI	4
ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ART. 5 RISERVATEZZA	6
ART. 6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 7 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI	6
ART. 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	7
ART. 9 ANTICIPAZIONI	11
ART. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 11 PAGAMENTI	13
ART. 12 CONTO FINALE	16
ART. 13 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	16
ART. 14 CESSIONE DEI CREDITI	17
ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 16 REVISIONE PREZZI.....	17
ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE	17
ART. 18 SUBAPPALTO DEI LAVORI – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI	20
ART. 19 SISTEMA Q.S.A. – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DEI LAVORI.....	22
ART. 20 RESPONSABILITÀ SOCIALE (SA 8000).....	23
ART. 21 DANNI DI FORZA MAGGIORE	24
ART. 22 LINGUA	24
ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 24 RECESSO DELLA COMMITTENTE	25
ART. 25 RISERVE E RECLAMI.....	25
ART. 26 SPESE CONTRATTUALI	27
ART. 27 FORO COMPETENTE.....	27
ART. 28 RIFERIMENTO ALLA LEGGE	27
ART. 29 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY	27
PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	28
ART. 30 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	28
ART. 31 PERSONALE DELL'IMPRESA	28
ART. 32 MEZZI DELL'IMPRESA	31
ART. 33 SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA	31
ART. 34 CONSEGNA DEI LAVORI	31
ART. 35 ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	32
ART. 36 DURATA DEI LAVORI – PENALI.....	33
ART. 37 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	34
ART. 38 PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	38
ART. 39 CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI.....	39
ART. 40 ACCETTAZIONE, QUALITÀ, IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE	39
ART. 41 VERIFICA DEI LAVORI-DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI	40
ART. 42 SMALTIMENTO RIFIUTI	40
ART. 43 RINVENIMENTI	41
ART. 44 SERVITÙ	41
ART. 45 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO	42
ART. 46 GARANZIA SU MACCHINE ED APPARECCHIATURE.....	43

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 3 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

PARTE PRIMA - OGGETTO DELL'APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione "a corpo" delle opere di modifica e adeguamento del centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani ed assimilati ubicato nel comune di Zola Predosa (BO), in Via Roma n.65.

Le opere che costituiscono l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato:

- Opere rimozione: rimozione di rampe metalliche e parapetti in ferro, di pali di illuminazione, teli in PVC delimitazione tettoie, griglia raccolta oli, sanitari e rubinetterie, cartellonistica, cordoli marciapiedi e aiuole, rimozione del box guardiania-ufficio esistente;
- Opere di demolizione: taglio e demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, demolizione di basamenti in cls armato, di manufatti in struttura metallica;
- Opere di scavo e rinterro: scavi a sezione obbligata per opere di fondazione in c.a., fognature, canalizzazioni o simili, pozzetto contenimento oli e pozzetti impianto illuminazione, compresi i rinterri;
- Opere in c.a.: esecuzione di solette in c.a., pavimentazioni industriali, fondazione pali illuminazione, pozzetto di sversamento oli;
- Opere di impermeabilizzazione del pozzetto di sversamento, con materiali resistenti ad agenti aggressivi;
- Ripristini e ricollocazione di cordoli marciapiedi e aiuole;
- Installazione di contenitori metallici per lo stoccaggio dei rifiuti RUP-RAEE
- Nuovo box guardiola: fornitura e montaggio di monoblocco prefabbricato in acciaio, comprendente locale ricezione-ufficio, wc, spogliatoio, rispondente alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Fornitura e posa pozzetto per il contenimento oli RAAE
- Rifacimento della pavimentazione in asfalto di tutto il piazzale carrabile, mediante un intervento di scarifica e ripristino dello stesso; trattamento mediante emulsione bituminosa e stesa di sabbia sulle restanti zone pedonali;
- Deviazioni, nuovi pozzetti pali illuminazione, nuove canalizzazioni e polifore interrate per impianti di illuminazione piazzale e integrazione degli impianti elettrici;
- Impianto di illuminazione piazzale, impianto elettrico box guardiola e installazione di nuova pompa di calore con funzione di raffreddamento e riscaldamento del locale guardiola
- Manutenzione della pesa a ponte carrabile
- Nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale

Le opere da realizzare si rilevano dal Capitolato Speciale e dagli elaborati di progetto indicati al successivo art. 10.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 4 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

Art. 2 DEFINIZIONI

Impresa

La persona fisica o giuridica alla quale la *Committente* aggiudicherà l'appalto nonché i suoi legali successori e aventi causa.

Committente

HERA S.p.A. – Direzione Servizi Ambientali, con sede in via Romea Nord n. 180/182 .48122 Ravenna.

Direttore dei Lavori

Il Tecnico responsabile dell'ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla *Committente* al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione dei lavori. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.

Direttore Tecnico di Cantiere

Il Tecnico debitamente nominato dall'*Impresa* che rappresenta la stessa nella condotta dei lavori.

Responsabile dei Lavori

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89/1° comma lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è incaricato dalla *Committente* per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal citato decreto.

Coordinatore per la progettazione dell'opera

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89/1° comma lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è incaricato dalla *Committente* o dal *Responsabile dei Lavori* dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89/1° comma lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., è incaricato dalla *Committente* o dal *Responsabile dei Lavori* dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Rappresentante del Datore di Lavoro Committente

Il soggetto che, a seguito di incarico ricevuto dal *Committente*, assume il ruolo di Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, a sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.p.r. n. 177/2011, relativamente ai lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento e ambienti confinati.

Ambienti sospetti di inquinamento

Fattispecie previste dagli artt. 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Ambienti confinati

Fattispecie previste dall'Allegato IV, punto 3 al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'*Impresa* resterà vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre la *Committente* dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente a Euro 140.191,10 I.V.A. esclusa, così composto: Euro 135.598,09 per lavori più Euro 4.593,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara così suddivisi

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva delle tipologie di lavorazioni:

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 5 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

Lavorazione	Categoria SOA	Importo complessivo dei costi per la sicurezza (€)	Indicazioni speciali ai fini della gara
Edifici Civili ed Industriali	OG1 (assimilabile)	140.191,10 €	Categoria subappaltabile nei limiti di legge*

Le lavorazioni riconducibili alla/e **categoria/e OG1**, di importo inferiore ad €. 150.000, possono essere eseguite dalle imprese che siano in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, o, in mancanza, che siano in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo prescritti dall'art. 90 del D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii. maturati in lavori analoghi/similari a quelli da eseguire. Pertanto, l'impresa dovrà dichiarare in gara il possesso dei suddetti requisiti.

***Si precisa che non potranno essere autorizzati subappalti in misura complessiva eccedente il 30% dell'importo totale del contratto.**

L'eventuale riserva di subappalto deve essere espressa dall'impresa nell'ambito dell'apposita documentazione di gara". **La mancata dichiarazione di tale riserva comporterà la decadenza del diritto per l'impresa aggiudicataria di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.**

In caso di subappalto, i subappaltatori dovranno essere in possesso dell'iscrizione SOA nella specifica categoria o, in mancanza, dovranno possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R.207/2010 e ss.mm.ii. maturati in lavori analoghi/similari a quelli oggetto di subappalto.

=====

L'incidenza dei costi per manodopera in rapporto all'importo complessivo a base di gara ammonta al 37 %.

La presa visione in sede di gara da parte dell' *Impresa* del computo metrico non esime l' *Impresa* stessa dall'eseguire le opere come indicato nella totalità degli elaborati sottoscritti ed allegati al contratto d'appalto; pertanto eventuali difformità riscontrate fra il computo metrico ed i documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori oneri o per variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato nei documenti contrattuali; si precisa infine che a termine dell'art. 32, comma 14-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il computo metrico fa parte del contratto d'appalto

Appalti a corpo

L'importo contrattuale dei lavori e oneri vari compensati "a corpo" comprende la realizzazione di tutte le opere e prestazioni, nessuna esclusa, necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 e sarà determinato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta sull'importo a base d'appalto. L'importo contrattuale sarà fisso ed invariabile pertanto le parti contraenti non potranno invocare alcuna verifica sulla misura delle opere o sul valore attribuito alla qualità dei materiali e delle lavorazioni.

L' *Impresa* in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta presentata ed ha l'obbligo di eseguire l'opera oggetto del contratto secondo le buone regole dell'arte, le prescrizioni di progetto, le

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 6 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui è stata progettata.

Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla *Committente*.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili dalla normativa vigente, nonché ai lavori in economia.

Art. 5 RISERVATEZZA

L'*Impresa* ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dalla *Committente*. L'*Impresa* è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benessere della *Committente*. Tale impegno si estende anche agli eventuali subcontraenti.

Art. 6 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In osservanza alla normativa di settore vigente Hera spa ha adottato un proprio capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto, di cui il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale.

Pertanto nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in via transitoria, gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel predetto decreto legislativo, purché non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d'appalto.

L'*Impresa* è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'*Impresa* si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

L'*Impresa* è tenuta a comunicare per iscritto al *Direttore dei Lavori* entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto o, in caso di attivazione di consegna d'urgenza dei lavori sotto riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto, dal ricevimento di apposita comunicazione scritta in tal senso, l'identità del *Direttore Tecnico di Cantiere* che dovrà essere un tecnico professionalmente qualificato in conformità alla normativa vigente. Tale comunicazione, controfirmata dall'interessato per accettazione, dovrà essere corredata da

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 7 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., resa dal legale rappresentante dell'*Impresa* a sensi dell'art. 46 del D.p.r. 445/2000, che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all'interno della struttura dell'*Impresa* e i poteri attribuiti oppure nel caso in cui l'*Impresa* designi un terzo, copia dell'atto di mandato con rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Il *Direttore Tecnico di Cantiere*, potrà essere coadiuvato da uno o più Responsabili Tecnici di Cantiere, incaricati per i rapporti con i tecnici preposti alla *Direzione lavori*. In tal caso l'*Impresa* dovrà dare preventiva comunicazione scritta al *Direttore dei Lavori* dell'identità del personale dell'*Impresa*, disciplinato dal successivo art. 31, affidatario dello svolgimento di tale compito.

L'*Impresa*, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al *Direttore dei Lavori* ogni variazione avvenuta nell'ambito della sua legale rappresentanza nonché nell'ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.

Art. 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'*Impresa* dovrà procedere alla costituzione, a titolo di cauzione definitiva infruttifera, di una garanzia fideiussoria - *rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa* - pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% detta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'importo della garanzia sarà equivalente al 20% dell'importo contrattuale oltre all'incremento dello stesso di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Conformemente alle previsioni degli artt. 103, c. 1, e 93, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'*Impresa*:

- sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (dal 15/09/2018 sono validi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 9001:2015) - rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo del 50%. Parimenti l'*Impresa* potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione del 50%, **NON cumulabile** con quella anzidetta, qualora rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese o qualora partecipanti a Raggruppamenti di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso l'*Impresa* dovrà produrre anche idonea dichiarazione attestante l'appartenenza a tale condizione;
- sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. a), del 30%; oppure, se in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2004 (dal 15/09/2018

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 8 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

sono validi solo certificati conformi alla UNI EN ISO 14001:2015) - rilasciata da un Ente di certificazione accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021, da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA), che riporti nel campo di applicazione/scopo del certificato esplicito riferimento riconducibile ad attività afferenti a quelle oggetto del presente appalto - potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella della suddetta lett. **a)**, del 20%;

- c) abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, potrà prestare la cauzione definitiva con una riduzione di importo, anche cumulabile con quella delle suddette lett. **a)** e **b)**, del 15%.

Ai fini dell'esatta determinazione dell'importo della cauzione definitiva da prestare, si precisa inoltre che le suddette percentuali di riduzione, qualora l'*Impresa* ne abbia diritto, andranno computate in sequenza sull'importo della cauzione, via via ridotto, a cominciare dall'applicazione della prima delle percentuali di riduzione sull'importo intero della cauzione prevista.

L'accettazione da parte della *Committente* della cauzione così ridotta è subordinata alla produzione, unitamente alla cauzione definitiva, degli originali - o di copie dichiarate conformi agli originali da parte del legale rappresentante dell'*Impresa* ai sensi del D.p.r. 445/2000 - della documentazione di comprova del possesso dei requisiti che hanno dato titolo all'applicazione di una o più delle suddette riduzioni.

La suddetta garanzia fideiussoria deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 di cui all'allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.2 o 1.2.1 di cui all'allegato B del medesimo decreto ministeriale. L'*Impresa* dovrà produrre alla *Committente*, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la necessaria verifica di accettabilità propedeutica alla stipula del contratto.

Qualora l'istituto garante receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la *Committente* nell'impossibilità di esigerlo, l'*Impresa* si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della *Committente*, entro 15 giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della *Committente* medesima, una nuova fideiussore bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.

Ai sensi del c. 3 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la mancata costituzione della cauzione definitiva, nelle modalità e forme sopra indicate, rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto. In tale circostanza la *Committente*: ➤ determina la revoca dell'affidamento; ➤ incamera la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'*Impresa* in fase di gara; ➤ aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla *Committente* della sopracitata cauzione definitiva. Al momento della sottoscrizione del contratto è svincolata la cauzione provvisoria eventualmente richiesta all'*Impresa* in fase di gara.

Tale garanzia fideiussoria, prestata a titolo di cauzione definitiva, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della *Committente*, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'*Impresa* degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; in corrispondenza di tale emissione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la *Committente* abbia pendenti contestazioni nei confronti dell'*Impresa*, quest'ultima avrà titolo ad inoltrare formale richiesta scritta alla *Committente* di svincolo dell'ammontare residuo di garanzia.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 9 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'*Impresa* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La *Committente* avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia: ➤ per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'*Impresa*; ➤ per provvedere al pagamento di quanto dovuto sia dall'*Impresa* che da eventuali subappaltatori, con riferimento al proprio personale dipendente impiegato nel cantiere; ➤ per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica di tali lavoratori.

La *Committente* potrà richiedere all'*Impresa* la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'*Impresa* stessa.

POLIZZA C.A.R. (Constructor's All Risks)

L'*Impresa*, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione ^[nota 1] conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività - che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovrà garantire:

1. i danni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;
2. un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00);
3. un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00);
4. un massimale, a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di Euro 2.582.000,00 (Euro duemilionicinquecentotantamila/00).

^[nota 1] Solo per questa tipologia di Polizza la *Committente* continuerà a chiedere e a fare riferimento al DM 123/2004 Schema Tipo e Scheda Tecnica 2.3.

I suddetti massimali rappresentano gli importi minimi da garantire; è, in ogni caso, onere dell'*Impresa* stabilire la congruità di tali importi in funzione dei lavori da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per importi superiori.

L'*Impresa* dovrà presentare oltre alla Scheda tecnica 2.3 (debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti) anche il testo integrale dello Schema Tipo 2.3, per la verifica da parte della *Committente*.

L'*Impresa* rifonderà alla *Committente*, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla *Committente* stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

L'*Impresa* comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la *Committente* da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 10 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

A tal fine, l'*Impresa*, anche su segnalazione della *Committente*, è tenuta a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla *Committente* stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'*Impresa* è tenuta a mantenere aggiornata la *Committente* sull'andamento del sinistro comunicando: ➤ i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; ➤ l'esito delle verifiche condotte; ➤ lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; ➤ l'avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la *Committente* provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'*Impresa*, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la *Committente* potrà invitare l'*Impresa* ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia della polizza assicurativa suddetta dovrà essere trasmessa alla *Committente* almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza assicurativa suddetta dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare, per ciò che riguarda il periodo di realizzazione dei lavori, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato senza che la *Committente* abbia pendenti contestazioni nei confronti dell'*Impresa*. La suddetta polizza dovrà altresì prevedere un periodo di garanzia di manutenzione, della durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla suddetta cessazione, a copertura dei danni alle cose assicurate di cui alla suddetta posizione 1., nonché i danni a terzi di cui alla suddetta posizione 4., dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali.

L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'*Impresa* non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Nella suddetta polizza assicurativa dovranno figurare come "Assicurati" sia la *Committente* che l'*Impresa*. Qualora quest'ultima sia costituita in una delle forme previste dall'art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovranno figurare come "Assicurati" anche tutti i soggetti mandanti e consorziati deputati al materiale svolgimento dei lavori. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'*Impresa*. In ogni caso l'*Impresa*, in corso d'opera, è tenuta a comunicare alla relativa compagnia assicuratrice, nei termini di tempo previsti dalla legge, gli estremi (tipologia di opera, importo, generalità del subappaltatore) dei subappalti eventualmente richiesti alla *Committente* e da questa autorizzati. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto all'art. 1669 del Codice Civile.

Qualora la polizza assicurativa di cui sopra non copra anche i rischi relativi alla Responsabilità civile nei confronti degli operai dell'*Impresa* impiegati nel cantiere, quest'ultima dovrà produrre, ad integrazione della stessa, un'idonea polizza di **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)** per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, con massimale, per anno e per sinistro, non inferiore a quello di cui al suddetto punto 4. e stipulata con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione in questione.

La cauzione definitiva ed ogni polizza sopra indicate dovranno essere prodotte tassativamente in formato cartaceo a firma originale autografa del soggetto emittente e del soggetto contraente. In alternativa, è ammessa la loro produzione esclusivamente in formato elettronico (file) purché sottoscritto, dai soggetti suddetti, con firma elettronica qualificata o con firma digitale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. La *Committente* non accetterà in alcun modo documenti prodotti in modo difforme, con l'unica eccezione della polizza R.C.O., sopra menzionata, che potrà essere prodotta in copia fotostatica corredata di dichiarazione di

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 11 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

conformità all'originale. In caso di *Impresa* costituita in forma di raggruppamento temporaneo fra imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative di cui al presente articolo sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti il raggruppamento ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese del medesimo raggruppamento.

Art. 9 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la *Committente* corrisponde all'*Impresa* una anticipazione sul corrispettivo dell'appalto di importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto. Tale corresponsione è svolta entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori o, se posteriore, dalla data di produzione, da parte dell'*Impresa* alla *Committente*, della documentazione di cui al successivo periodo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla emissione di fattura di corrispondente importo nonché alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicurative iscritte all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art.106 del D.lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della *Committente*; tale recupero è svolto proporzionalmente su ciascun S.A.L.. L'*Impresa* decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad essa imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La suddetta garanzia fideiussoria inoltre deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.3 o 1.3.1 di cui all'allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.3 o 1.3.1 di cui all'allegato B del medesimo decreto ministeriale. L'*Impresa* dovrà produrre alla *Committente*, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la necessaria verifica di accettabilità propedeutica all'erogazione dell'anticipazione.

Art. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati:
 - Regolamento generale di Qualità-Sicurezza-Ambiente per le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi operanti nell'ambito del Gruppo Hera;
 - Modulo "Documentazione da consegnare al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale";
 - Politica per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e l'energia;
 - Politica per la protezione dei dati personali;
 - Politica per la responsabilità sociale SA8000;
- Elenco prezzi unitari;

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 12 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

- Elaborati tecnici;
- Cronoprogramma;

1. ELABORATI GENERALI ARCHITETTONICI

- 1 [CS01A] - Capitolato di Appalto - Parte Normativa
- 2 [CS01B] - Capitolato di Appalto - Parte Tecnica
- 3 [RG01A] - Relazione generale
- 4 [DF01A] - Documentazione Fotografica
- 5 [PM01A] - Piano della Manutenzione
- 6 [PG01A] - Planimetria di inquadramento dell'area
- 7 [PZ01A] - Planimetria dello stato attuale
- 8 [PR01A] - Planimetria di progetto dell'area
- 9 [PR02A] – Particolare box ufficio
- 10 [P101A] - Planimetria degli interventi
- 11 [P102A] - Planimetria pavimentazione
- 12 [P103A] - Planimetria segnaletica e viabilità
- 13 [P104A] - Planimetria antincendio
- 14 [P105A] - Planimetria cartellonistica informativa

2. ELABORATI IMPIANTISTICI

- 15 [RS01A] - Relazione Tecnica impianti elettrici di forza motrice ed illuminazione
- 16 [RS02A] – Calcoli illuminotecnici
- 17 [RS03A] - Schemi elettrici
- 18 [RS02A] – Computo metrico estimativo impianto elettrico
- 19 [RS03A] – Analisi prezzi impianto elettrico
- 20 [IE01A] - Planimetria distribuzione impianti elettrici ed illuminazione aree esterne e particolari

3. ELABORATI STRUTTURALI

- 21 [ES01A] - Elaborato torre faro
- 22 [VS01] - Valutazione sismica manufatti - Edificio in muratura
- 23 [VS02] - Valutazione sismica manufatti - Tettoie

3. ELABORATI SPECIALI

- 24 [R401A] - Cronoprogramma
- 25 [R402A] - Analisi dei Prezzi
- 26 [R403A] - Computo metrico estimativo esecutivo

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 13 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

- 27 [R403B] - Elenco Prezzi Unitari
- 28 [R403C] - Computo Metrico
- 29 [SC01A] - Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) a firma del Coordinatore per la Progettazione. Sarà cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori apportare al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in riferimento allo specifico intervento
- 30 [FT01A] - Fascicolo Tecnico
- 31 [R404A] – Quadro Economico

Art. 11 PAGAMENTI

- [1] L'opera verrà realizzata attraverso stralci funzionali.
- [2] L'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in n. 4 quote, Rata di Saldo compresa, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:
- 1° S.A.L. al completamento del 50 % dell'importo contrattuale;
 - 2° S.A.L. al completamento di ulteriore 34,5% dell'importo contrattuale;
 - 3° S.A.L. al completamento dei lavori, pari al 95% dell'importo contrattuale
 - 4° e Ultimo S.A.L. corrispondente alla Rata di saldo (pari al 100% dell'importo contrattuale).

In caso di avvenuta corresponsione dell'anticipazione di cui al precedente art. 9, la *Committente* opera il progressivo recupero dell'importo totale erogato riducendo, proporzionalmente, l'importo del Certificato di pagamento relativo a ciascuno dei suddetti S.A.L., con esclusione della Rata di saldo.

[3] La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavori sarà stabilita a insindacabile giudizio del *Direttore dei Lavori*. I certificati di pagamento saranno emessi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ciascun S.A.L..

[4] I corrispettivi verranno liquidati nelle quote sopra indicate dietro presentazione alla Contabilità Fornitori della *Committente* di regolare fattura da parte dell'*Impresa* che potrà essere spiccata solo a seguito di emissione, da parte del *Direttore dei Lavori*, del Certificato di Pagamento da allegare obbligatoriamente alla fattura stessa.

[5] Il pagamento delle fatture è fissato a 60 (sessanta) giorni, dalla data di emissione del relativo Certificato di Pagamento e sarà effettuato al netto della ritenuta di legge dello 0,50% sull'importo del certificato stesso, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'*Impresa*, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

[6] In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- a) nel caso in cui il D.U.R.C. relativo all'*Impresa*, ai Subappaltatori ed ai sub-contraenti di Noli a caldo e Forniture con posa in opera, risulti regolare. In caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l'entità dell'inadempienza contributiva, la *Committente* sospenderà i pagamenti all'*Impresa* per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza riservandosi, per quest'ultima, di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, 5° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) nel caso in cui l'*Impresa*, i subappaltatori ed i sub-contraenti di Noli a caldo e Forniture con posa in opera, abbiano provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto o sub-contratto. Il *Direttore dei Lavori*, infatti, potrà chiedere in qualsiasi momento all'*Impresa*, nonché per suo tramite a tutti

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 14 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

i subappaltatori e sub-contraenti sopra citati, di produrre idonea documentazione di comprova dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Potrà essere ritenuta utile, a tale fine, apposita dichiarazione - resa da ciascuno in proprio, nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, utilizzando il modulo standard denominato "Dichiarazione di correttezza retributiva" messo a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard istanze/comunicazioni - attestante l'elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell'appalto e l'avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed espressamente indicato. In tal caso la dichiarazione dovrà essere firmata, per conferma, dal personale dipendente nominativamente indicato o, in alternativa, dovrà essere corredata da attestazione - rilasciata a firma del Responsabile del proprio centro di assistenza fiscale (di cui all'art. 35 del D.Lgs. 241/1997) o da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'art. 3, c.3 lett. a), del D.p.r. 22.07.1998 n. 322 - che asseveri la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili e della restante idonea documentazione di comprova dell'avvenuto pagamento. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a tale personale, la *Committente* invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'*Impresa*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la *Committente* sospenderà i pagamenti all'*Impresa* per la quota corrispondente all'entità delle retribuzioni dovute al suddetto personale riservandosi, per queste ultime, di attivare la procedura di pagamento diretto dei lavoratori di cui all'art. 30, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di irregolarità contributive o retributive commesse dall'*Impresa* la *Committente* ha anche la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 23.

[7] L'emissione della Rata di saldo è subordinata all'esecuzione delle prove e verifiche funzionali di cui all'art. 41 del presente Capitolato nonché alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo di cui al successivo art. 45.

[8] Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla avvenuta produzione da parte dell'*Impresa* di regolare fattura per il corrispondente importo, di garanzia fideiussoria resa ai sensi dell'art. 103, 6° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., valevole sino alla data in cui il Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione assume carattere definitivo nonché di avvenuta verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'*Impresa* e degli eventuali Subappaltatori.

La suddetta garanzia fideiussoria dovrà essere *rilasciata da primari Istituti di credito o da Compagnie Assicuratrici iscritte all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed autorizzate, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da Intermediari finanziari che risultino inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.*

La suddetta garanzia inoltre deve risultare conforme allo Schema Tipo 1.4 o 1.4.1 di cui all'allegato A al D.M. 19.01.2018 n. 31 ed essere corredata, quale parte integrante della garanzia stessa, dalla Scheda Tecnica redatta in conformità agli standard di scheda 1.4 o 1.4.1 di cui all'allegato B del medesimo decreto ministeriale. L'*Impresa* dovrà produrre alla *Committente*, quale titolo di avvenuta costituzione della suddetta garanzia, la suddetta Scheda Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dal contraente, per la necessaria verifica di accettabilità propedeutica al pagamento della rata di saldo.

La *Committente* dispone il pagamento della rata di saldo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione ovvero, se posteriore, dalla data di produzione della relativa fattura e della garanzia fideiussoria a cui il pagamento stesso

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 15 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

è subordinato. La *Committente* dispone altresì il pagamento, contestualmente a quello della rata di saldo, delle ritenute di garanzia dello 0,50% precedentemente operate.

[9] Il pagamento delle rate relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del Codice Civile. Tale accettazione si realizza infatti solo al momento di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo di cui al successivo art. 45 attestante, fra l'altro, la conclusione del collaudo finale delle opere con esito favorevole.

[10] L'*Impresa* e la *Committente* si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla *Committente* esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all'appalto che l'*Impresa* dovrà comunicare alla *Committente*. Pertanto, l'*Impresa* dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori della *Committente* gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L'*Impresa* è tenuta all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall'*Impresa* tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati. Si precisa infine che sarà onere dell'*Impresa* riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.) e l'eventuale Codice Unico di Progetto (c.d. C.U.P.), coerentemente con quanto indicato nell'oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. Qualora l'attività non sia soggetta a C.U.P. il contratto riporterà la dizione "attività non soggetta a codice C.U.P.", che dovrà essere evidenziata nelle fatture. La *Committente* declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.

[11] Qualora l'*Impresa* sia costituita nella forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) è consentito che ciascun soggetto componente l'R.T.I. emetta fattura direttamente nei confronti della *Committente*. In tal caso l'Impresa Capogruppo dovrà far pervenire alla Contabilità Fornitori della *Committente*, in un'unica trasmissione, tutte le fatture relative ad un dato Certificato di pagamento o alla Rata di saldo corredando tale invio con apposita dichiarazione, resa dal suo legale rappresentante nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, che autorizzi la *Committente* stessa a pagare direttamente ciascuna impresa mandante. In tal caso, inoltre, ciascuna impresa mandante dovrà espletare gli obblighi (sopra sinteticamente riportati) sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai quali era già comunque soggetta, trasmettendo alla Contabilità Fornitori della *Committente* gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto stesso (indicazione codice Iban) nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi.

[12] La *Committente*, qualora richiesto dal subappaltatore in sede di istanza di autorizzazione del subappalto e nei casi previsti dall'art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà attivare la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi dovuti per le prestazioni da questo eseguite nel presente appalto. In tale caso si precisa quanto segue:

- anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei confronti dell'*Impresa* appaltatrice;
- il Certificato di Pagamento di cui al punto [4] potrà essere emesso solo a seguito della produzione da parte dell'*Impresa*, nelle forme di cui al D.p.r. 445/2000, di apposita dichiarazione che attesti, in relazione al S.A.L. oggetto di liquidazione, la quota parte di corrispettivi da pagare all'*Impresa* e di quella/e da pagare direttamente al/ai subappaltatore/i e che, non sussistendo alcuna contestazione o pendenza sulle lavorazioni svolte da questi ultimi, ne autorizzi il pagamento diretto. La presenza di tale dichiarazione, tassativamente allegata al relativo Certificato di Pagamento e corrispondenti fatture, è condizione

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 16 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

imprescindibile per pagare a ciascuno la quota di corrispettivi di relativa spettanza. La dichiarazione in parola dovrà essere redatta sul modulo standard denominato “Dichiarazione per pagamento DIRETTO del subappaltatore e/o mandanti” messo a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard istanze/comunicazioni;

- c) i termini di pagamento di cui al punto [5] si applicano anche alle fatture emesse dai subappaltatori;
- d) qualora si riscontrino inadempienze contributive e/o retributive sul subappaltatore, si precisa che gli interventi di sospensione dei pagamenti e di attivazione delle procedure sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o delle retribuzioni previsti al precedente punto [6], lett. a) e b), graveranno unicamente sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la *Committente* può esigere dall'*Impresa* la sostituzione del subappaltatore ai sensi dell'art. 105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) gli adempimenti previsti in capo all'*Impresa* per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente punto [10] sono direttamente estesi anche ai subappaltatori;
- f) in caso di R.T.I. e attivazione della modalità di fatturazione distinta di cui al precedente punto [11], la trasmissione in un'unica soluzione, alla Contabilità Fornitori della *Committente*, di tutte le fatture relative ad un dato Certificato di pagamento dovrà includere anche le fatture dei subappaltatori verso i quali sia stata attivata la modalità di pagamento diretto prevista nel presente punto [12].

Art. 12 CONTO FINALE

Il Conto Finale è compilato dal *Direttore dei Lavori* entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori ed è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende elencate all'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.

Art. 13 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti al contratto, durante il suo periodo di validità, sono ammesse esclusivamente, nell'interesse della *Committente* e previa sua espressa autorizzazione, nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché restanti norme di attuazione. L'*Impresa* non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza avere ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori.

(CONTRATTI DI APPALTO SU PROGETTO)

Ai sensi dell'art. 106, 1° c. lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la *Committente* potrà disporre le modifiche contrattuali (varianti in corso d'opera) determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi comprese le sopravvenute disposizioni normative o di autorità, sempre che le stesse non alterino la natura del generale del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, 2° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la *Committente* potrà altresì disporre le modifiche contrattuali ritenute necessarie, anche finalizzate a risolvere errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, qualora le modifiche non alterino la natura complessiva del contratto ed il valore complessivo delle modifiche stesse rientri in entrambe le seguenti condizioni: sia inferiore al valore della soglia UE vigente per i lavori; sia inferiore al valore del 15% dell'importo iniziale del contratto.

Le suddette modifiche contrattuali sono poste in essere mediante redazione di apposita perizia di variante e sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 17 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

Non sono considerate modifiche sostanziali del contratto, ai sensi dell'art. 106, 1° c., lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che sono contenuti entro un importo non superiore al 20% delle categorie dell'appalto e che non comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato.

L'Impresa è obbligata a svolgere, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, le prestazioni in aumento o in diminuzione richieste dal Committente, per modifiche e/o varianti disposte ai sensi delle suddette norme di legge, sino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

Art. 14 CESSIONE DEI CREDITI

È esclusa qualunque cessione dei crediti senza che vi sia stata preventiva autorizzazione scritta da parte della *Committente* ed il successivo compimento degli atti con le forme e nei termini prescritti all'art. 106, 13° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'*Impresa*, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'*Impresa* stessa e di risarcimento in favore della *Committente* di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. È consentita la sostituzione dell'*Impresa* con nuovo soggetto a causa di una delle seguenti circostanze a condizione che il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme di legge: per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza.

Art. 16 REVISIONE PREZZI

I prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa esecuzione dell'opera; pertanto, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

L'*Impresa* che risulterà aggiudicataria dell'appalto disciplinato dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa a:

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- alla protezione ambientale.

Il *Direttore dei Lavori* e/o, quando previsto, il *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori* potranno, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare che l'*Impresa* attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'*Impresa* dovrà sottoporre all'attenzione del *Direttore dei Lavori* la documentazione richiesta ed elencata nel modulo "Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente Aziendale"; l'*Impresa* dovrà comunque rendere disponibili su richiesta del *Direttore dei Lavori*

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 18 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.

Il *Committente* si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'*Impresa* dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato.

L'*Impresa* dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto, restituendo compilato il modulo allegato al presente capitolato. Qualora attività previste in contratto siano concesse in subappalto, l'*Impresa* è tenuta a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni.

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'*Impresa* è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento.

Nel caso in cui attività incluse nel contratto siano concesse in subappalto, l'*Impresa* è tenuta a trasferire il "Regolamento generale di sicurezza e ambiente per imprese titolari di contratti d'appalto, di lavori o servizi e contratti d'opera per conto di Società del Gruppo HERA", allegato al presente Capitolato, a tutti i propri subappaltatori e a promuovere il loro coordinamento.

L'*Impresa* è inoltre tenuta ad attenersi ad indicazioni fornite dalla *Committente* per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi.

L'*Impresa*, in caso di:

a) infortunio ovvero "mancato infortunio" occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto (N.B.: si definisce "mancato infortunio" un evento anomalo che avrebbe potuto comportare conseguenze dannose a cose o persone);

b) incidente con impatto sull'ambiente avvenuto durante l'esecuzione dell'appalto da parte dell'*Impresa* o delle eventuali imprese subappaltatrici;

si impegna, **entro il primo giorno lavorativo successivo all'evento stesso**, a darne comunicazione alla *Committente* mediante concomitante svolgimento delle seguenti azioni sulla piattaforma E-procurement, nella sezione denominata "Gestione infortuni":

1. puntuale inserimento di tutti i dati richiesti dal sistema informativo con riferimento all'evento occorso ("infortunio" o "mancato infortunio" o "incidente");
2. caricamento di copia scannerizzata del modulo "Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici", compilato in ogni sua parte e firmato dal *Direttore Tecnico di Cantiere* o dal Legale Rappresentante dell'*Impresa*, unitamente a valido documento di identità del firmatario.

Il caricamento di tale modulo è condizione essenziale per completare validamente l'operazione informatica nei tempi prescritti. Tale modulo è rinvenibile sulla piattaforma E-procurement all'interno della sezione "Gestione infortuni" nell'area di caricamento dati.

Al termine del periodo contrattuale, e comunque con cadenza annuale per i contratti pluriennali, l'*Impresa* dovrà comunicare alla *Committente* il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi nell'ambito del contratto di riferimento mediante inserimento dei dati là richiesti, sulla piattaforma E-procurement, nella sezione denominata "Gestione infortuni". Tale inserimento deve essere svolto anche qualora non si siano verificati infortuni o incidenti nel corso del periodo di validità contrattuale.

Qualora l'*Impresa* sia rappresentata da una singola persona giuridica strutturata in forma di Consorzio o da un R.t.i. costituito da una o più imprese (capogruppo e/o mandanti) organizzate in forma di Consorzio, si precisa che, per quel dato appalto, le permissioni informatiche finalizzate allo svolgimento delle suddette transazioni (denuncia puntuale di infortunio, mancato infortunio, incidente nonché denuncia riepilogativa di tali eventi) è inibita ai soggetti consorziati designati dal Consorzio per il materiale svolgimento dell'appalto. Gli obblighi comunicativi, ai quali comunque i consorziati sono tenuti, sono evasi dal relativo Consorzio, nell'eventualità, con

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 19 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

denuncia puntuale (corredata dal modulo di cui al punto 2. reso sia dalla consorziata che ha rilevato l'evento che dal Consorzio) e, cumulativamente, con denuncia riepilogativa.

Il *Direttore dei Lavori* può richiedere all'*Impresa* in qualsiasi momento riscontro di tutti o parte dei documenti elencati nell'allegato modulo "Documentazione da consegnare al Direttore Lavori/Referente Aziendale". In ogni caso prima dell'inizio delle attività l'*Impresa* è obbligata a consegnare al *Direttore dei Lavori*:

- l'idoneo piano di sicurezza come di seguito descritto;
- la documentazione compresa nel Libro Unico del Lavoro che consenta al *Direttore dei Lavori* di effettuare le necessarie verifiche sul personale dipendente preposto alla esecuzione delle attività appaltate.

L'esecuzione dell'appalto oggetto del presente capitolato, per quanto attiene alle problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, è soggetta alle disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

L'*Impresa*, qualora strutturata in forma plurisoggettiva (Consorzio, R.t.i., Consorzio Ordinari di concorrenti, Geie, Rete d'impresa ecc...), è tenuta a comunicare alla *Committente*, prima della stipula del contratto d'appalto o, ove previsto, della consegna d'urgenza dell'appalto in pendenza di stipula del relativo contratto, la ragione sociale di un'unica impresa che, facente parte di detta compagine plurisoggettiva, ha assunto il ruolo di "impresa affidataria" di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. La suddetta comunicazione deve recare espressa menzione dell'appalto in oggetto, deve essere svolta in forma scritta e firmata dal legale rappresentante dell'impresa titolata alla sottoscrizione del contratto. La comunicazione deve altresì risultare sottoscritta e datata, "per avvenuta accettazione del ruolo di impresa affidataria", dal legale rappresentante dell'impresa designata.

L'*Impresa* dovrà attenersi nell'esecuzione delle attività, alle prescrizioni operative stabilite dal *Committente* nel "Piano di sicurezza e di coordinamento" allegato al presente capitolato eventualmente integrato dal *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori* sulla base delle peculiarità dello specifico intervento; dovrà, inoltre, redigere e trasmettere al *Responsabile dei Lavori* ed al *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori*, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dell'appalto, un piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 89/1° comma, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che dovrà avere i contenuti previsti dall'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 100/5° comma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., l'*Impresa*, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dell'appalto può presentare al *Committente*, proposte di integrazione al "Piano di sicurezza e di coordinamento", ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Il Piano Operativo di Sicurezza e le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento possono essere contenuto in un unico documento.

Ad ogni modo, nell'esecuzione delle attività l'*Impresa* dovrà adottare di volta in volta tutte le misure comunque necessarie per garantire la sicurezza e salvaguardare la salute di tutte le maestranze impiegate ed eventuali terzi, nonché adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e ambiente, inserendo tutte quelle disposizioni e procedure che al riguardo riterrà opportune nel Piano Operativo di Sicurezza o nelle eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento suddetti.

L'*Impresa*, in particolare, è tenuta a:

- comunicare alla *Committente*, così come disciplinato al precedente art. 7, il nominativo del proprio *Direttore Tecnico di Cantiere* che sarà anche il responsabile del rispetto e dell'adozione di tutte le misure antinfortunistiche e di igiene sul lavoro a salvaguardia del personale incaricato dall'*Impresa* per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto;

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 20 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

- nominare, per ciascuna squadra a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato, un **preposto** che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori anche per gli aspetti della sicurezza ed esercitando un funzionale potere di iniziativa sul cantiere su cui è designato ad operare;
- garantire che in ciascuna squadra a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato sia presente un **addetto all'emergenza antincendio ed un addetto al primo soccorso**;
- applicare le norme contenute nel "Regolamento generale di sicurezza e ambiente per imprese titolari di contratti d'appalto, di lavori o servizi e contratti d'opera per conto di Società del Gruppo HERA", allegato al presente Capitolato Speciale d'appalto, che dovrà essere sottoscritto per accettazione.

Ai fini attuativi dell'attività di cooperazione e coordinamento, il *Direttore Tecnico di Cantiere* deve partecipare alle riunioni indette dal *Responsabile dei Lavori* o dal *Coordinatore per l'esecuzione dei lavori* nominato dalla *Committente* (o dal Cliente Terzo in caso di lavorazioni in cantieri di clienti terzi). La firma del verbale è impegnativa per l'*Impresa*.

L'*Impresa* deve designare il personale addestrato al primo soccorso, alla lotta agli incendi e alla gestione delle possibili situazioni di emergenza incluse quelle ambientali.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a ciascuna impresa consorziata esecutrice dell'attività appaltata; vanno, in ogni caso, rispettati tutti gli obblighi di cui all'art. 96 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. a carico delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, nonché tutti gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. a carico dell'impresa affidataria.

L'*Impresa* è comunque obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei suddetti Piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza potranno comportare la risoluzione del contratto.

Art. 18 SUBAPPALTO DEI LAVORI – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI

Subappalto dei lavori

[1] L'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è direttamente affidata all'*Impresa*, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra *Impresa* senza la preventiva autorizzazione della *Committente*. Il presupposto perché l'*Impresa* abbia diritto a chiedere l'autorizzazione al subappalto, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge, è che l'*Impresa*, in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad indicare i lavori o la parte di opere che intendeva subappaltare e, quando previsto in bando o lettera di invito, la relativa terna di subappaltatori. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione farà decadere il diritto per l'*Impresa* aggiudicataria di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

[2] L'*Impresa* che intenda chiedere l'autorizzazione al subappalto dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- redigere apposita istanza, elaborata sulla scorta dei modelli standard messi a disposizione dalla *Committente* sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'*Impresa* stessa: SRM Documents → Appalti - subappalti – subcontratti → Modelli istanze - dichiarazioni - comunicazioni;
- indirizzare tale istanza, corredata dei relativi allegati, **TASSATIVAMENTE**:
 - all'Ufficio Protocollo della *Committente* ed all'attenzione del *Direttore dei Lavori* che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; in difetto l'istanza si considererà come NON recapitata;

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 21 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

- per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione Acquisti e Appalti con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere unita la dichiarazione dell'Impresa che ne attesti la conformità agli originali depositati presso la propria sede e, nel contempo, l'impegno assunto ad esibirli alla Committente a sua semplice richiesta.

[3] Il subappalto dei lavori è soggetto alle norme stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è subordinato ai dettami imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in merito alla valutazione dei requisiti Tecnico Professionali (documentazione di cui all'All.XVII) da parte dell'Impresa in coerenza all'art. 97 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione del subappalto, non esime l'Impresa dalle responsabilità derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.

Obbligo di comunicazione sub-contratti

[4] A sensi di quanto previsto all'art. 105, c. 2, terzultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente articolo, l'Impresa è tenuta a dare comunicazione alla Committente, prima dell'inizio delle relative prestazioni, di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto specificando, di ciascuno: ► oggetto del contratto d'appalto a cui la comunicazione si riferisce; ► ragione sociale ed indirizzo del sub-contraente; ► oggetto del sub-contratto; ► importo del sub-contratto; ► (per le F.p.o. ed i Noli a caldo) incidenza del costo della manodopera e del personale sull'importo del sub-contratto.

[5] Per l'evasione di tale obbligo l'Impresa dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- redigere, corredandola della documentazione là indicata, apposita comunicazione elaborata sulla scorta del modello standard messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'Impresa stessa: SRM Documents → Appalti - subappalti - subcontratti → Modelli istanze - dichiarazioni - comunicazioni;
- inviare tale comunicazione alla Committente in modo tempestivo e comunque prima dell'avvio delle attività oggetto del sub-contratto stipulato, ed indirizzarla **TASSATIVAMENTE:**

- all'Ufficio Protocollo della Committente ed all'attenzione del *Direttore dei Lavori* che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; in difetto la comunicazione si considererà come NON recapitata e pertanto l'obbligo NON assolto;

- per conoscenza, anche al Responsabile Funzione Vendor Rating presso la Direzione Acquisti e Appalti con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4.

Qualora la suddetta documentazione venga trasmessa con mezzi che non implicano la produzione degli originali su cartaceo (trasmissione PEC o FAX), alla stessa deve essere unita la dichiarazione dell'Impresa che ne attesti la conformità agli originali depositati presso la propria sede e, nel contempo, l'impegno assunto ad esibirli alla Committente a sua semplice richiesta.

Disposizioni comuni

[6] L'Impresa deve dare evidenza al *Direttore dei Lavori*, in relazione a ciascun S.A.L. maturato, degli importi delle prestazioni eseguite nell'ambito del S.A.L. stesso da eventuali subappaltatori e da eventuali sub-contraenti (per: forniture con posa in opera (f.p.o.), noli a caldo, attività specifiche affidate a Lavoratore autonomo, forniture di materiali, noli a freddo). A tal fine l'Impresa, di volta in volta, produce al *Direttore dei Lavori* apposita dichiarazione in tal senso resa da ciascun subappaltatore e sub-contraente e convalidata dall'Impresa stessa. La dichiarazione deve essere resa sul modulo standard denominato "Dichiarazione prestazioni eseguite dal subappaltatore o subcontraente" e messo a disposizione dalla Committente sulla piattaforma E-procurement nella seguente Area Documentale accessibile all'Impresa stessa:

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 22 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

SRM Documents → Appalti - Subappalti e Sub-contratti → Modelli standard istanze/comunicazioni.

[7] Il pagamento di ciascun S.A.L. avverrà, così come indicato nel precedente art. 11, nel rispetto della disciplina dell'accertamento, oltre che sull'*Impresa*, anche sui subappaltatori e sui sub-contrattanti di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera, della regolarità contributiva (D.U.R.C.) nonché del pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente impiegato nel S.A.L. in questione. Per il tenore di tali comprovate, si rinvia a quanto stabilito all'art. 11 sui pagamenti.

[8] Ciò premesso, per quanto riguarda il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori nonché il pagamento delle prestazioni eseguite da sub-contrattanti, si precisa che l'*Impresa*, entro 20 giorni dall'avvenuto pagamento di ciascun S.A.L., dovrà produrre alla *Committente* copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e sub-contrattanti in relazione alle prestazioni eseguite nell'ambito del S.A.L. dato. In alternativa alle fatture quietanzate l'*Impresa* potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata da ciascuno di detti soggetti attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni svolte in relazione a quello specifico S.A.L.. In caso di inadempimento a quanto sopra o di irregolarità rilevate dai documenti prodotti, la *Committente* sospenderà il pagamento dei successivi S.A.L. a favore dell'*Impresa*. Qualora, a seguito della messa in mora dell'*Impresa*, la situazione di inadempimento permanga, la *Committente*, avvierà la procedura finalizzata al pagamento diretto del subappaltatore e sub-contrattante ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, 13° c. lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

[9] Qualora la *Committente* - su richiesta dal subappaltatore espressa in sede di istanza di autorizzazione del subappalto e nei casi previsti dall'art. 105, c.13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - abbia attivato la modalità di pagamento diretto al subappaltatore dei corrispettivi dovuti per le prestazioni da questo eseguite nel presente appalto, si precisa quanto segue:

- anche in tale circostanza i subappaltatori dovranno continuare ad emettere fattura nei confronti dell'*Impresa* appaltatrice;
- la dichiarazione dell'*Impresa* di cui al comma [12], lett. b), del precedente art. 11, costituisce base imprescindibile per consentire alla *Committente* di pagare direttamente al subappaltatore i relativi corrispettivi (*in ogni caso le fatture dovranno pervenire con la modalità prescritta al precedente art. 11*);
- non si applica la disciplina prevista al precedente punto [8];
- in caso di inadempienze sulla regolarità contributiva e/o retributiva rilevate sul subappaltatore a seguito delle verifiche di cui al precedente punto [7], gli interventi di sospensione dei pagamenti e di attivazione delle procedure sostitutive di pagamento delle contribuzioni e/o delle retribuzioni previsti al precedente art. 11, punto [6] lett. a) e b), graveranno unicamente sul subappaltatore inadempiente. In tali casi la *Committente* può esigere dall'*Impresa* la sostituzione del subappaltatore ai sensi dell'art. 105, 12° c., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 19 SISTEMA Q.S.A. – SCHEDE DI VALUTAZIONE DEGLI APPALTI DEI LAVORI

Al fine di monitorare l'Elenco Fornitori di servizi qualificati, è attiva una procedura di valutazione degli appalti con l'ausilio di check list specifiche da utilizzarsi periodicamente per la sorveglianza delle prestazioni del Fornitore, da compilare a cura del personale individuato dalla *Committente*.

Nei casi di rilievo di comportamenti non conformi, copia della check list di riferimento compilata verrà inviata, tramite telefax o PEC, all'*Impresa*.

Tali check list sono state elaborate per monitorare le fasi di ogni singolo appalto ritenute più critiche ai fini della Qualità, della Sicurezza e della prestazione Ambientale, ad insindacabile giudizio della *Committente*, ivi comprese quelle relative alla produzione dei documenti normativamente e contrattualmente previsti.

In applicazione della disciplina prevista nel documento denominato "Nota informativa gestione

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 23 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

Elenco Fornitori Gruppo Hera” - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso http://www.gruppohera.it/binary/hr_fornitori/documenti_manualistica_ns/NOTA_INFORMATIVA_GESTIONE_ELENCO_FORNITORI_DEL_GRUPPO_HERA.1389632130.pdf - la *Committente*:

- applica all'*Impresa*, in sede di chiusura di una non conformità rilevata ed in relazione alla merceologia di appartenenza dell'appalto, i punti di penalizzazione determinati a seguito della gestione della stessa non conformità;
- trimestralmente, procede (per ogni singola merceologia) al calcolo, ed alla conseguente attribuzione, dei punti di bonus eventuale spettanti all'*Impresa* in ragione delle non conformità su di essa chiuse in tale periodo.

Concorrono tanto all'applicazione dei punti di penalizzazione quanto al riconoscimento di quelli di eventuale bonus, secondo le modalità previste nel suddetto documento, anche le non conformità chiuse, con riferimento all'appalto in oggetto, sui soggetti partner dell'*Impresa* così come definiti nell'ambito della stessa “Nota informativa gestione elenco fornitori del Gruppo Hera”.

L'*Impresa* può visualizzare in ogni momento lo stato del proprio rating, in ogni Gruppo Merci nel quale è qualificato, accedendo con le proprie credenziali all'Area riservata del Portale Fornitori secondo il seguente percorso: <https://portal.gruppohera.it/irj/portal> →(inserire le proprie credenziali) →click su “Visualizza procedimenti e aste” →click su ► (a sx immediatamente sotto a “Riepilogo”) → click su “Visualizzazione punteggio fornitore” →(inserire il G.M.).

La *Committente* potrà riservarsi di effettuare attività di audit presso l'*Impresa* dove ritenga necessario verificare i livelli di implementazione del sistema Q.S.A. e dei temi della responsabilità sociale SA 8000.

Art. 20 RESPONSABILITÀ SOCIALE (SA 8000)

Nel rispetto della norma SA 8000, l'*Impresa* deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. non deve utilizzare, né favorire, il lavoro infantile, ovvero il lavoro dei bambini sotto l'età minima prevista dalla Legge (16 anni). Inoltre, tutti i giovani lavoratori (fra i 16 ed i 18 anni) devono essere sottoposti a condizioni di lavoro non pericolose ed agli orari, mansioni e retribuzioni consentite dalla Legge;
2. non deve utilizzare né favorire in alcun modo il lavoro forzato;
3. non deve ostacolare la libertà di associazione sindacale dei lavoratori, né i diritti dei lavoratori sindacalisti;
4. non deve attuare la discriminazione fra i propri lavoratori in base a razza, origine nazionale o sociale, casta, nascita, disabilità, sesso, orientamento sessuale, religione, opinione politica, affiliazione sindacale, responsabilità familiari, età, stato civile;
5. non deve adottare procedure disciplinari quali coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale;
6. deve essere garantito un orario di lavoro in linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Lo straordinario deve essere richiesto e retribuito coerentemente al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato;
7. la retribuzione deve essere quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Applicato. Non è consentito l'impiego del “lavoro in nero” o forme di impiego non rispettose della normativa vigente sul lavoro;
8. adottare elementi previsti per pianificare, attuare, controllare e migliorare il proprio Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale. Sono necessari solo per chi intende certificare eventualmente il proprio Sistema di Gestione di Responsabilità Sociale.

Inoltre, l'*Impresa*, con la sottoscrizione del contratto, si impegna alla restituzione degli eventuali questionari SA 8000 che la *Committente* dovesse inviare per la raccolta degli elementi ivi contenuti, finalizzati alle verifiche della responsabilità sociale.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 24 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

Art. 21 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'*Impresa* non avrà diritto ad alcun compenso per danni alle opere e provviste oggetto dell'appalto, anche quando determinate dai casi di forza maggiore di cui al successivo art. 36.

Art. 22 LINGUA

L'*Impresa* dovrà utilizzare la lingua Italiana per tutti i rapporti verbali o scritti con la *Committente*.

Art. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La *Committente* potrà risolvere anticipatamente il presente contratto d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la *Committente* anche per risarcimento danni, qualora:

- 1) si siano verificate le situazioni di cui all'art. 108, comma 1 lett. a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 2) nei confronti dell'*Impresa* sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- 3) nei confronti dell'*Impresa* sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) nei confronti dell'*Impresa* sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 5) a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente, emergano nei confronti dell'*Impresa* elementi relativi a tentativi di infiltrazione ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- 6) la consegna dei lavori, prescritta dal *Direttore dei Lavori* secondo quanto previsto al successivo art. 34, non abbia potuto aver luogo per causa imputabile all'*Impresa*;
- 7) in corrispondenza del raggiungimento, per penali addebitate all'*Impresa*, del 10% dell'importo contrattuale;
- 8) l'*Impresa* si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nel cantiere;
- 9) si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell'attività dell'*Impresa*, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'*Impresa*, oppure subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della *Committente* oppure di cessione, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, del contratto;
- 10) l'*Impresa* violi la normativa ambientale durante l'esecuzione dei lavori e/o incorra nella perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per il loro espletamento;
- 11) l'*Impresa* incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- 12) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, l'*Impresa* sia oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- 13) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 25 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

- 14) l'*Impresa* violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto o di dipendenti di imprese subaffidatarie o a seguito della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emergano delle irregolarità;
- 15) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16) l'*Impresa* violi gli obblighi di riservatezza previsti al precedente art. 5;
- 17) l'*Impresa* violi quanto stabilito ai punti da 1 a 7 dell'art. 20 in materia di responsabilità sociale;
- 18) l'*Impresa* violi gli obblighi previsti al successivo art. 31, lettere a) e b).

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'*Impresa* (ad esempio in presenza di non conformità redatte secondo la documentazione inerente la qualifica dei fornitori), che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti e tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o da costituire violazione alle disposizioni del Codice Etico del Gruppo Hera accettate dall'*Impresa*, la risoluzione del contratto verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'*Impresa* sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs 50/2016.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto per negligenza e inadeguatezza dell'*Impresa*, che si concretizzi al di fuori dei casi sopra previsti, la risoluzione del contratto verrà disposta, ai sensi dell'art. 108, comma 4, DLgs 50/2016, a seguito di un'intimazione ad adempiere all'*Impresa* entro un termine non inferiore a dieci giorni, salvo i casi d'urgenza, e scaduto il suddetto termine, di un processo verbale in contraddittorio con la medesima da cui emerga il permanere dell'inadempimento.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della *Direzione Lavori*. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'*Impresa*.

La *Committente* - qualora l'*Impresa* incorra in situazioni di fallimento o di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto – si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal secondo classificato. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

Art. 24 RECESSO DELLA COMMITTENTE

E' facoltà della *Committente* recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., escluso ogni altro compenso.

Art. 25 CONTESTAZIONI E RISERVE

Tutte le contestazioni e le riserve che l'*Impresa* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, sul registro di contabilità o a mezzo di lettera Raccomandata con avviso di ricevimento

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 26 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il Direttore dei Lavori, per la gestione delle contestazioni e riserve, si attiene, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 49/2018, alla disciplina prevista nei seguenti paragrafi.

Contestazioni

Il Direttore dei Lavori o l'Impresa comunicano alla Committente le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; la Committente convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione della Committente è comunicata all'Impresa, la quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Impresa un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Impresa per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Impresa, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato alla Committente con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Riserve

Il registro di contabilità è firmato dall'Impresa, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Impresa, non firmi il registro, è invitata a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Impresa, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, essa esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Committente la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Committente dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Impresa non ha firmato il registro nei termini indicati, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Impresa decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Impresa, è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 27 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 26 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'*Impresa* le spese di bollo di cui al D.p.r. 26/10/1972 n. 642 relative alla stipula del contratto d'appalto da assolvere in riferimento al contratto ed ai seguenti allegati: capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, cronoprogramma. Sono altresì a carico dell'*Impresa* le spese di bollo relative all'esecuzione del contratto riconducibili ai seguenti atti: verbale di consegna, verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, certificato di ultimazione dell'esecuzione, determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, libretto di misura dei lavori e delle provviste, certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto, in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). I corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.p.r. 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

In caso di conclusione di contratto mediante emissione di ordine da parte della *Committente* e distinta separata accettazione da parte dell'*Impresa* (scambio di lettera commerciale) non sono previste spese di bollo, fatte salve le spese di registrazione in caso di uso che saranno a carico della parte richiedente.

Art. 27 FORO COMPETENTE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 28 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29 REQUISITI DI SICUREZZA E PRIVACY

L'*Impresa* è tenuta al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento dell'Unione Europea n.2016/679 sulla protezione dei dati.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 28 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 30 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'*Impresa* è responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi e pertanto la loro osservanza non limiterà né ridurrà la sua responsabilità. La presenza sul luogo dei lavori del personale della *Committente*, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli e l'accettazione di materiale da parte della *Direzione Lavori*, non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilità dell'*Impresa* ai fini della perfetta esecuzione dell'opera.

Inoltre l'*Impresa*, nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, è impegnata a favorire l'attuazione, da parte della *Committente*, di quanto previsto nell'allegata "Politica per la qualità, l'ambiente, la sicurezza e l'energia".

Art. 31 PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale che l'*Impresa* destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nel programma generale dei lavori e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. Detto personale dovrà essere, inoltre, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'*Impresa* sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

L'Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di personale devono obbligatoriamente farne preventiva richiesta ed, a seguito di questa, aver ottenuto la relativa autorizzazione della Committente al fine di verificare pienamente il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l'insussistenza di situazioni di alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d'appalto, anche tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea. La suddetta richiesta, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all'Ufficio Protocollo della Committente ed all'attenzione del Direttore dei Lavori che dovrà essere NOMINATIVAMENTE indicato; in difetto l'istanza si considererà come NON recapitata.

Essa deve specificare almeno i seguenti elementi: • ragione sociale e sede dell'Agenzia di somministrazione nonché estremi della relativa autorizzazione all'esercizio della propria attività; • cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione; • qualifica dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione; • estremi del CCNL che sarà applicato a tali lavoratori; • la durata del periodo di somministrazione.

Qualora la *Committente* rilasci l'autorizzazione, l'*Impresa* potrà impiegare i lavoratori somministrati solo previa produzione al *Direttore dei Lavori*, oltre che della documentazione già prevista per il personale dipendente, di copia del contratto di somministrazione (che dovrà essere corrispondente ai contenuti della richiesta di autorizzazione).

L'Impresa è in ogni caso tenuta a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto di quanto offerto e dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara, indipendentemente dall'ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte della Committente.

L'Impresa o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare personale in "distacco" ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii., devono preventivamente darne comunicazione alla Committente per le verifiche di propria spettanza.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 29 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

La suddetta comunicazione, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto all'Ufficio Protocollo della *Committente* ed all'attenzione del *Direttore dei Lavori* che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; **in difetto la comunicazione si considererà come NON recapitata.**

Inoltre, detta comunicazione:

- deve specificare almeno i seguenti elementi:
 - ragione sociale e sede dell'impresa distaccante;
 - cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori da distaccare;
 - qualifica dei lavoratori da distaccare;
 - estremi del CCNL applicato a tali lavoratori;
 - periodo di tempo del distacco;
- deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia della denuncia fatta al Centro per l'impiego; 2) copia del contratto di distacco; 3) copia della comunicazione fatta al lavoratore destinatario del distacco riportante, ove necessario, la sua sottoscrizione di consenso.

La documentazione di cui ai suddetti punti 1) e 2) non è necessaria quando l'impresa distaccataria e l'impresa distaccante aderiscano al medesimo "contratto di rete d'impresa" (di cui alla L. 09.04.2009 n. 33). In tal caso la suddetta comunicazione dovrà dare evidenza di tale adesione e la sussistenza della stessa dovrà risultare dalla visura camerale delle due imprese che la *Committente* si riserva di richiedere.

Successivamente alla suddetta comunicazione, l'Impresa potrà impiegare i lavoratori "distaccati" solo previa produzione al Direttore dei Lavori della documentazione già prevista per il personale dipendente.

La manodopera da impiegare nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto dovrà essere capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro.

La *Committente* avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza e di protezione ambientale, nonché con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Ferme restando le responsabilità dell'*Impresa*, il *Direttore dei Lavori*, si riserva la facoltà di sospendere i lavori quando l'*Impresa* non rispetti tali specifiche. In questa circostanza, gli eventuali danni conseguenti ai ritardi di cui sopra saranno addebitati all'*Impresa*.

L'*Impresa*, con la sottoscrizione del contratto, si impegna:

- A. a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori,
- B. a comunicare l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche,
- C. a comunicare l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- D. a comunicare, preventivamente, tutte le sostituzioni del personale.

L'*Impresa*, relativamente al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

1. dovrà applicare, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il/i seguente/i CCNL nazionale/i e, laddove esistente/i, territoriale/i - in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro oggetto del presente contratto e stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – corrispondenti, per ambito di applicazione, alle attività oggetto del presente appalto rispettivamente indicate:
 - per le attività di "REALIZZAZIONE OPERE EDILI": CCNL EDILE
Si precisa infine che, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, c. 6, del D.Lgs. n. 81/2015, è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
2. dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
3. dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della L.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 30 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

12/3/1999, n. 68;

4. dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei lavori e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
5. dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla *Committente*;
6. dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della *Committente*;
7. è impegnata, durante l'esecuzione dell'appalto, ad esibire alla *Committente* a sua semplice richiesta, ed a far esibire ai propri eventuali subappaltatori (e/o sub-contraenti di noli a caldo e forniture con posa in opera e/o agenzie di somministrazione di lavoratori e/o all'impresa distaccante), il Libro Unico del Lavoro.

L'*Impresa*, pertanto, si impegna:

- a) ad applicare, ed a far applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori oggetto del presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, i CCNL di cui al precedente punto 1., nonché all'osservanza degli accordi sindacali aziendali, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la *Committente* accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'*Impresa*, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici dei lavori e/o delle agenzie di somministrazione in caso di lavoratori somministrati, e/o dell'*Impresa* distaccante in caso di impiego di lavoratori in "distacco", si procederà come previsto all'art. 23;
- b) a trasmettere al *Direttore dei Lavori*, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la *Committente* accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'*Impresa*, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici dei lavori, si procederà come previsto all'art. 23;
- c) a munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, gli estremi dell'autorizzazione del subappalto stesso (data e numero di protocollo della lettera autorizzativa). Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione della *Committente*. In caso di lavoratori somministrati e/o di lavoratori distaccati la tessera di riconoscimento deve contenere altresì, quanto ad indicazione del datore di lavoro, sia la denominazione della relativa agenzia di somministrazione o impresa distaccante (per lavoratori in distacco) che quella dell'impresa utilizzatrice (*Impresa*, subappaltatore, sub-contraente) o distaccataria. Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti;

In caso di inottemperanza da parte dell'*Impresa* o di suoi subappaltatori o di suoi sub-contraenti di Noli a caldo e Fornitura con posa in opera con riguardo:

- agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi, segnalati dai competenti organismi di controllo (verifica D.U.R.C. che palesi una situazione di irregolarità contributiva);
 - agli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto o sub-contratto;
- la *Committente*, come meglio precisato ai precedenti artt. 11 e 18, si riserva di attivare le

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 31 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

procedure di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, commi 5° e 6°, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La *Committente* è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'*Impresa* ed il personale impiegato nell'esecuzione dei lavori.

Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146 e ss.mm.ii.. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'*Impresa* si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla *Committente*.

Art. 32 MEZZI DELL'IMPRESA

La *Committente* si riserva di verificare l'idoneità dei mezzi e delle attrezzature al momento dell'inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento. Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

Art. 33 SEDE OPERATIVA DELL'IMPRESA

L'*Impresa*, prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, deve rilasciare alla *Direzione Lavori* apposita dichiarazione scritta attestante l'ubicazione della propria sede operativa nonché i corrispondenti numeri di Telefono e di Telefax, attivi 24 ore su 24, e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). A tale sede, a mezzo Telefax o PEC o lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mani proprie dell'*Impresa* o del *Direttore Tecnico di Cantiere* vengono effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

La *Direzione Lavori* per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovrà avere la possibilità di contattare il *Direttore Tecnico di Cantiere* in qualsiasi momento.

Art. 34 CONSEGNA DEI LAVORI

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, il *Direttore dei Lavori* procede alla consegna dei lavori entro i successivi 45 (quaranta cinque) giorni di calendario, naturali e consecutivi. A tal fine il *Direttore dei Lavori* comunica all'*Impresa*, con nota scritta recapitata a mezzo telefax o PEC, il giorno, ora e luogo nei quali essa è tenuta a presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munita del personale idoneo nonché dell'attrezzatura e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori. Nella medesima nota il *Direttore dei Lavori* impartirà all'*Impresa* le indicazioni di preventivo recapito della documentazione che essa è tenuta a produrre per poter accedere alla consegna dei lavori (documentazione riepilogata nel modulo "Documentazione da produrre al Direttore dei Lavori / Referente Aziendale", dichiarazione di cui al precedente art. 33 ecc.); tale documentazione dovrà essere prodotta direttamente a mani del *Direttore dei Lavori*, al più tardi, con un anticipo di 3 (tre) giorni lavorativi rispetto a quello di prevista consegna. La mancata o incompleta produzione di detta documentazione nei termini indicati dal Direttore dei Lavori, potrà comportare l'applicazione nei confronti dell'*Impresa*, previa sua messa in mora ed apertura a suo carico di una Non Conformità di livello grave o molto grave, della pena pecuniaria giornaliera nella misura stabilita al successivo art. 36. Qualora la consegna dei lavori non possa aver luogo nella data prescritta in dipendenza della mancata o incompleta produzione da parte dell'*Impresa* della documentazione necessaria e/o della mancata ricezione del benestare del Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) sulla documentazione di cui sopra messa a disposizione del Direttore dei Lavori e/o della mancata presentazione dell'*Impresa* nel giorno, ora e luogo di convocazione prescritti e/o per qualsiasi altra causa imputabile all'*Impresa*, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data e ne

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 32 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

dà comunicazione all'*Impresa* con le modalità di cui sopra. Qualora la consegna dei lavori non possa aver luogo anche nella nuova data per causa imputabile all'*Impresa*, il *Direttore dei Lavori* attiva nei confronti di quest'ultima coerentemente con quanto previsto nella "Nota informativa gestione Elenco Fornitori del Gruppo Hera" - rinvenibile sul portale del Gruppo Hera al seguente percorso: <http://www.gruppohera.it/fornitori> → **Regolamenti** - la procedura volta a contestare una Non Conformità ed a valutare, fra l'altro, l'esercizio da parte della *Committente* della facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva prestata.

La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale firmato dalle parti in doppio esemplare. Dalla data di tale verbale o, nel caso, dalla data nella quale la consegna originariamente fissata non ha potuto avere luogo per causa imputata all'*Impresa*, decorre il termine utile per la realizzazione delle opere oggetto del presente appalto.

La *Committente* si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori frazionata, senza che al riguardo l'*Impresa* possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

Qualora la *Committente*, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si avvalga della facoltà di procedere alla consegna d'urgenza, sotto riserva di legge ed in pendenza di stipula del contratto d'appalto, il *Direttore dei Lavori* avrà titolo ad effettuare la consegna dei lavori, con le modalità di cui al primo capoverso del presente articolo, successivamente all'avvenuto recapito all'*Impresa* della comunicazione di aggiudicazione.

Art. 35 ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale l'*Impresa*, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale, avrà la facoltà di installare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in generale, di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per realizzarli attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e comunque entro i termini contrattuali purché, a giudizio della *Direzione Lavori*, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della *Committente*, alla protezione ambientale e non crei intralcio alcuno ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso cantiere.

In questo senso, entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di consegna, l'*Impresa* dovrà presentare al *Direttore dei Lavori* il proprio programma lavori dettagliato e completo, coerente con quello contenuto nel progetto, con un allegato grafico dal quale risulti l'avanzamento e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché ogni altra informazione utile, inerente l'esecuzione dei lavori; per ogni giorno di ritardo, oltre al termine di cui sopra, sarà applicata una *penale di euro 100,00 (cento/00)*

Entro 10 giorni dalla presentazione del programma, la *Direzione Lavori* si riserva di comunicare eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al programma stesso. In caso contrario il programma si intende tacitamente approvato. L'*Impresa* entro 10 giorni dalla notifica della mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma in base alle direttive impartite dalla *Direzione Lavori*.

Il programma approvato non vincola la *Direzione Lavori*, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche; esso è impegnativo invece per l'*Impresa*, che dovrà rispettare i termini di avanzamento mensili e ogni altra modalità.

L'*Impresa*, come meglio definito ai precedenti artt. 31 e 32, dovrà condurre i lavori con personale tecnico di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, a eseguire i lavori a cui è adibito, e con mezzi d'opera tali da poter assicurare il rispetto dei termini temporali stabiliti.

Eventuali richieste di modifica al programma lavori da parte dell'*Impresa* potranno trovare fondamento soltanto nelle circostanze di fatto determinatesi in corso d'opera e non imputabili all'*Impresa* stessa.

Il programma di esecuzione dei lavori dovrà essere aggiornato e sottoposto a nuovo benestare della *Direzione Lavori*, entro il termine fissato dalla *Direzione Lavori* medesima con ordine di

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 33 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

servizio, ogniqualvolta si manifestino discordanze fra il programma stesso e l'effettivo avanzamento dei lavori, nonché quando, dopo una sospensione, sia ordinata la ripresa dei lavori.

Art. 36 DURATA DEI LAVORI – PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, è fissato in **90 (novanta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'*Impresa* è tenuta a comunicare alla *Committente* la data di ultimazione dei lavori.

In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all'*Impresa* dei termini di ultimazione e di consegna sia parziali che finali, eventualmente fissati in contratto, e qualora la *Committente* non abbia inteso avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, prevista dal precedente art. 23, l'*Impresa* sarà passibile di una pena pecuniaria.

La pena pecuniaria è stabilita nella misura dello 1‰ (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito.

L'importo delle penali non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale. In corrispondenza di inadempienze che determinino un importo massimo di penale superiore a tale percentuale, la *Committente* si riserva la facoltà di risolvere il contratto prevista dal precedente art. 23.

L'applicazione della pena pecuniaria non esime l'*Impresa* dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi.

Oltre alla penale di cui sopra, la *Committente* addebiterà all'*Impresa* le maggiori spese per il prolungato impegno del personale della *Committente* e per il mancato utilizzo dell'opera oggetto dell'appalto.

Gli importi relativi alle penali ed agli altri eventuali addebiti saranno fatturati dalla *Committente* all'*Impresa* e riscossi, anche mediante compensazione, trattenendone in tal caso il relativo importo in sede di pagamento all'*Impresa* delle fatture, a partire da quella riferita alle prestazioni svolte nel periodo di competenza.

E' compreso nel tempo utile di cui sopra il tempo occorrente per effettuare le necessarie prove e verifiche funzionali delle opere oggetto dell'appalto (collaudi statici, prove di tenuta, ecc.). L'*Impresa* provvederà a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a permettere lo svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle macchine, degli strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste della *Direzione Lavori*.

Qualora l'*Impresa*, per cause a essa non imputabili, preveda di non poter compiere i lavori entro il termine stabilito, potrà richiedere per iscritto, ai sensi dell'art. 107, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., un periodo di proroga. Tale richiesta, in ogni caso, dovrà essere debitamente documentata e fatta pervenire al Direttore dei Lavori con un congruo anticipo, comunque non inferiore a 45 giorni, rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Qualora la proroga non venga richiesta e concessa per iscritto, tutti i ritardi saranno imputati all'*Impresa* con la relativa applicazione della pena pecuniaria.

La pena pecuniaria non si applicherà nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore ritenute tali a insindacabile giudizio della *Direzione Lavori*.

Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria, pubbliche calamità e simili; non sarà, invece, considerata causa di forza maggiore e pertanto non esimerà dall'applicazione della penale:

- il normale andamento stagionale sfavorevole precisando che nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale invernale;
- giorni di chiusura del cantiere per ferie;

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 34 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

- mancanza di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell'*Impresa* o da difficoltà di trasporto, qualsivoglia ne sia la causa.

La *Direzione Lavori* ha la facoltà di imporre la sospensione dei lavori per qualsiasi motivo, nei limiti previsti dalla vigente normativa e la durata della sospensione non verrà computata agli effetti del tempo concesso per l'ultimazione. Per tale sospensione l'*Impresa* non avrà diritto a compenso alcuno.

Art. 37 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell'*Impresa* gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. lo sviluppo, prima dell'inizio di ciascuna specifica lavorazione interessata, dell'eventuale aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla *Committente* in sede di progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione della *Direzione Lavori*; senza che ciò possa rappresentare titolo per l'*Impresa* per eccepire sulla esecutività del progetto o per giustificare ritardi nell'esecuzione o ultimazione dei lavori;
2. qualora l'*Impresa* operi presso un impianto del Gruppo HERA, l'applicazione delle procedure ivi esistenti anche con particolare riferimento a quanto in esse previsto per le eventuali emergenze ambientali;
3. in applicazione dell'art. 26/8° comma del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., la dotazione del proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, come meglio specificato all'art. 31. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto; in tal caso, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione della *Committente*;
4. la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni per le attività operative (tipo la chiusura di strade, la rottura del piano stradale ecc.), dagli Enti interessati;
5. l'approvvigionamento dell'energia occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli altri usi di cantiere, nonché la provvista dell'acqua necessaria per gli usi di cantiere, o di altri gas o liquidi comunque necessari nel corso dei lavori;
6. l'installazione, all'interno del cantiere, di baracche da adibire ad uffici, spogliatoi, servizi igienico-sanitari, deposito ecc., nonché la messa a disposizione della *Direzione Lavori* di un locale idoneamente allestito e fornito dei servizi necessari al lavoro di ufficio;
7. consentire il libero accesso alla *Direzione Lavori* ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal Capitolato Speciale;
8. l'esecuzione di prove geologiche e geotecniche, che si rendessero eventualmente necessarie in corso d'opera, consistenti in perforazioni, carotaggi, sondaggi e quant'altro si riterrà opportuno, per verificare la stabilità dei terreni sui quali dovranno essere realizzate le opere, il tutto documentato da relazioni e calcoli firmati da un geologo abilitato;
9. l'esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell'esatta posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricità, telefoni, fognature, ecc.); l'eventuale instabilità del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del sottosuolo e quant'altro sia d'ostacolo all'esecuzione dei lavori non modificherà l'importo contrattuale;
10. i calcoli di dimensionamento e stabilità di opere provvisori, anche relativi a macchine e impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d'opera; detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla *Direzione Lavori* al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della *Direzione Lavori* stessa; (i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 35 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

Direzione Lavori in tre copie unitamente a un lucido di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non) tali progetti dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto all'Albo; per opere appaltate non in applicazione del Codice degli Appalti);

11. *gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/1971 sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ai documenti di cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative vigenti, sia per le opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle che si rendessero necessarie in corso d'opera;*
12. *gli oneri, gli obblighi e le responsabilità civili e penali e quant'altro ancora derivante dall'eventuale esecuzione di lavori in zone dichiarate pericolose per la presenza di ordigni bellici e per la bonifica delle stesse mediante recupero e allontanamento degli ordigni rinvenuti;*
13. *qualsivoglia onere e attività necessaria all'individuazione e alla segnalazione plano-altimetrica dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti nella zona di intervento, compreso la preventiva richiesta di segnalazione agli Enti gestori degli stessi sottoservizi, qualora non gestiti dal Gruppo Hera;*
14. *l'obbligo di dare immediata comunicazione alla Direzione Lavori di qualsivoglia eventuale manomissione di reti, apparecchiature, impianti, manufatti, etc, occorsa nel corso dell'esecuzione dei lavori al fine di consentire alla Direzione Lavori stessa l'accertamento del danno e la verifica del corretto ripristino;*
15. *l'obbligo, nel caso in cui la Direzione Lavori ravvisasse la necessità di una colmatatura dello scavo o di qualsiasi altro intervento ad esso collegato per la salvaguardia della pubblica incolumità, di intervenire entro le due ore successive alla segnalazione, anche telefonica;*
16. *operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comunque entro la consegna provvisoria prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento l'Impresa dovrà rimborsare alla Committente gli oneri sostenuti per l'effettuazione di tali operazioni;*
17. *l'esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alle quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione impiegati e da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al pagamento dei relativi oneri. Potrà ordinarsi la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa, prelevati per le prove nella sede della Committente od in idonei locali messi a disposizione dall'Impresa, nei modi e tempi atti a garantire la loro idoneità e autenticità; la Direzione Lavori potrà richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima del loro approvvigionamento in cantiere, per accertarne la qualità e la rispondenza alle specifiche di progetto;*
18. *l'esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie in corso d'opera e l'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la verifica dell'esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento;*
19. *la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi e materiali necessari, secondo gli standard forniti dalla Committente;*
20. *l'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati e proteggere l'ambiente naturale e costruito;*
21. *il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e società preposti quali:*
 - *CEI, Azienda USL, ARPA, società elettriche e di telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato in quanto applicabili;*
 - *disposizioni locali dei VVF, vigili urbani e di altri enti (ANAS, Regione, Provincia,*

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 36 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

Comuni, ecc.).

Sono inoltre a carico dell'Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente preposti (ISPESL, Azienda USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche già eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli enti suddetti per l'adeguamento alla normativa vigente è a carico esclusivo dell'Impresa;

22. l'aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la durata dei lavori previsti dall'appalto e con qualsiasi mezzo compreso l'utilizzo di wellpoint; l'esecuzione delle opere provvisorie di scolo, la deviazione e l'allontanamento di esse dalla sede delle opere, compresa la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento di fiumi e torrenti e la richiesta delle necessarie autorizzazioni;
23. il completamento del ripristino degli scavi stradali, completi di bynder, entro le 48 (quarantotto) ore successive al rinterro ovvero secondo diverso termine preliminarmente impartito dal Coordinatore all'Esecuzione e/o dal Direttore dei Lavori. L'Impresa in caso di cedimento o ammaloramento della pavimentazione stradale interessata dai lavori in oggetto, è tenuto ad intervenire tempestivamente sul posto adottando tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza della circolazione stradale ed è tenuto ad eseguire le necessarie opere di ripristino entro 8 (otto) ore dal momento in cui ne ha avuto notizia;
24. in caso di inadempienza la Committente ha la facoltà di procedere d'ufficio a propria cura alla realizzazione di quanto sopra e con addebito all'Impresa della spesa sostenuta;
25. lo spostamento (con relativi oneri) di eventuali manufatti o strutture (linee elettriche o telefoniche, strade, fognature, canalizzazioni varie, ecc.) che, insistendo nell'area del cantiere, fossero di pregiudizio o alla realizzazione delle opere o all'attività del cantiere stesso;
26. le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o dalla non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, anche se evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Committente da ogni possibile addebito;
27. l'obbligo di eseguire, in qualsiasi momento e in qualunque condizione atmosferica, opere urgenti secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
28. gli oneri e le indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico e privato per deposito di terra, di materiali e per la realizzazione dei ponteggi;
29. il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e di servizio, cortili, ecc. dovuti all'esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo, lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, compreso l'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;
30. la manutenzione di tutte le opere, le macchine, le apparecchiature, gli impianti e in particolare delle sovrastrutture stradali fino al collaudo;
31. le spese per l'impianto, la recinzione, la manutenzione, la sorveglianza, l'illuminazione del cantiere, nonché la manutenzione e la praticabilità delle strade interne al cantiere, dei collegamenti con l'esterno ad esso e la collocazione, ove necessario, di passaggi di adeguata portanza e sicurezza;
32. l'esecuzione di ponti di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi provvisori sulle vie pubbliche compresa l'illuminazione e la sorveglianza, nonché la predisposizione di opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, steccati, armature, cassetture ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori; le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o su spazi pubblici o privati dovranno essere idoneamente schermate;
33. la fornitura, in duplice copia nonché del relativo negativo o file, di fotografie delle opere in corso nelle varie fasi su richiesta della Direzione Lavori;
34. la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 37 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

memorizzata su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD® versione 2000, e di una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per l'esecuzione delle opere, con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti opere elettromeccaniche ed elettroniche, le planimetrie relative al tracciato e all'ubicazione degli impianti stessi, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformità degli impianti di cui al D.M. 22/01/2008, n. 37 complete di tutti gli allegati previsti; in particolare gli elaborati prodotti tramite sistema AutoCAD® dovranno essere conformi alle normative della Committente;

35. *la predisposizione di un manuale d'uso e di manutenzione, corredato di opportuni schemi, relativo all'esercizio degli impianti, redatto in base alle richieste della Direzione Lavori e sulla base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle apparecchiature installate;*
36. *l'approntamento della segnaletica di qualunque tipo e per qualunque estensione atta a garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'osservanza delle norme del Codice della Strada; l'installazione di nuova segnaletica stradale, e la modifica di quella esistente, per apportare le modifiche alla circolazione stradale; il ripristino della segnaletica orizzontale esistente, se cancellata in conseguenza dei lavori; l'apposizione in cantiere, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi, di tabelle informative dell'appalto di dimensioni minime di m. 1,00x2,00, riportanti oltre l'indicazione prevista dalle vigenti normative, tutte quelle che la Direzione Lavori riterrà necessarie; per la mancata installazione o la inadeguata manutenzione delle tabelle di cantiere sarà applicata all'Impresa una penale di Euro 516,45 (Euro cinquecento sedici / 45). Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di Euro 25,82 (Euro venticinque/82) dal giorno della constata inadempienza fino a quello dall'apposizione o della riparazione della tabella mancante o deteriorata;*
37. *l'obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro necessarie nel cantiere, secondo norme di legge e contrattuali che regolano la materia;*
38. *l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali, la profilassi antitifo ed antiepatite, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d'opera;*
39. *il rispetto delle prescrizioni riguardanti l'orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.;*
40. *il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;*
41. *l'obbligo di fornire giornalmente al Direttore dei Lavori e di esporre in cantiere, giornalmente, l'elenco dei dipendenti che operano nel cantiere stesso; la redazione di dati statistici in merito all'andamento dei lavori, per periodi quindicinali a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito indicato:*
 - a) *numero degli operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;*
 - b) *genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. I dati dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale per ogni giorno di ritardo di € 25,82 (Euro venticinque/82);*
42. *l'Impresa sarà responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza delle norme specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l'Impresa dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.*
43. *l'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facoltà dell'Impresa di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa.*

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 38 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

44. *il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall'appalto garantendone la sistemazione e custodia presso il cantiere.*
45. *il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico; per ogni infrazione a tale norma la Direzione Lavori potrà applicare una penale di Euro 100,00 (cento/00);*
46. *in applicazione dell'art. 4 della Legge 136/2010, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, nella bolla di consegna del materiale deve essere indicato il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi;*
47. *nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i lavori siano quindi eseguiti da una consorzata esecutrice, la Committente, in caso di ripetuti e comprovati inadempimenti da parte dell'esecutore, ha la facoltà di far allontanare dal cantiere l'Impresa consorzata inadempiente e di pretenderne la sostituzione con altra consorzata esecutrice; in tal caso, il Consorzio non potrà opporsi alle decisioni assunte dalla Committente;*
48. *nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è fatta salva la possibilità per il Consorzio di chiedere alla Committente, in corso d'opera, di inserire ulteriori imprese consorziate nella realizzazione dell'appalto o di sostituire una o più di quelle già designate. Tale modifica soggettiva, svolta ai sensi dell'art. 48 c.7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potrà avere corso, per le ragioni ivi previste, solo a condizione che le imprese da integrare risultino in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e, in ogni caso, previa espressa autorizzazione da parte della Committente;*
49. *nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o ad un consorzio o soggetto di cui, rispettivamente, alle lett. e), f) e g) del medesimo articolo di legge, costituito in forma orizzontale, le imprese riunite in raggruppamento ovvero quelle consorziate designate per l'esecuzione dell'appalto devono eseguire l'appalto stesso nelle percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio dichiarate in fase di gara. È fatta salva la facoltà per tali imprese di chiedere alla Committente la modifica in corso d'opera di dette percentuali. La modifica potrà avere corso solo se compatibile con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi di quanto previsto all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., e con l'esecuzione dell'appalto, in misura maggioritaria, da parte dell'impresa capogruppo nonché, in ogni caso, previa espressa autorizzazione da parte della Committente.*

L'Impresa sarà responsabile nei confronti della Committente dell'osservanza delle norme specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimerà l'Impresa dalla responsabilità in parola e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

L'Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l'Impresa non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

Art. 38 PREMIO DI ACCELERAZIONE

La Committente non riconosce all'Impresa alcun premio in caso di anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 39 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

Art. 39 CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI

L'*Impresa* sarà tenuta a installare, per l'esecuzione dei lavori, un cantiere adeguato all'entità e all'importanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti.

La *Direzione Lavori*, in caso di necessità contingenti, potrà richiedere che i lavori previsti in appalto vengano eseguiti tenendo in funzione più cantieri completamente attrezzati, ubicati in zone diverse senza che l'*Impresa* possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo per gli eventuali oneri conseguenti.

Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d'opera e degli attrezzi di proprietà dell'*Impresa*, compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a completo carico dell'*Impresa* stessa.

L'*Impresa* sarà tenuta alla custodia dei materiali, ivi compresi attrezzi e mezzi d'opera, eventualmente consegnate dalla *Committente* per l'esecuzione dei lavori e ne sarà responsabile per ciò che attiene a furti o smarrimenti. In tal caso l'*Impresa* dovrà garantire, oltre che alla disponibilità di un idoneo luogo di stoccaggio, la piena tracciabilità d'impiego di detti materiali nell'ambito dei lavori, fornendo al *Direttore dei Lavori* puntuale consuntivazione periodica in concomitanza dei S.A.L., nonché dovrà custodirli ed assicurarli per furti e smarrimenti per i valori di volta in volta comunicati dalla *Committente*. Alla conclusione dei lavori, dovrà risultare piena corrispondenza tra i quantitativi forniti e quelli utilizzati e rendicontati periodicamente nei S.A.L.; eventuali eccedenze dovranno pertanto essere restituite alla *Committente*. Per nessun motivo, l'*Impresa* dovrà utilizzare detti materiali per altri scopi. Eventuali mancanze verranno addebitate all'*Impresa* in occasione del saldo finale con l'applicazione di una maggiorazione del 10% rispetto al valore attualizzato d'acquisto.

L'*Impresa* deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali, di quei materiali che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile.

L'*Impresa* deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali e con idonei presidi, di quei materiali che risultassero di natura pericolosa nei confronti dell'ambiente.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla *Committente* per furti o smarrimenti di materiali e attrezzi di proprietà dell'*Impresa*. L'eventuale custodia del cantiere per l'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, a norma dell'art. 22 della legge 13/09/1982, n. 646.

L'*Impresa* sarà tenuta a comunicare immediatamente alla *Direzione Lavori*, con lettera Raccomandata con avviso di ricevimento o Telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC), l'eventuale presenza del custode, trasmettendo il nominativo e gli estremi del titolo posseduto.

Art. 40 ACCETTAZIONE, QUALITÀ, IMPIEGO DI MATERIALI E DI APPARECCHIATURE

I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti di contratto di cui all'art. 10 ed essere della migliore qualità e ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte della *Direzione Lavori*.

La *Committente* potrà sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero deperiti prima dell'impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del Contratto o comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono destinati.

In tal caso l'*Impresa* dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.

Ove l'*Impresa* non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla *Committente*, questa potrà provvedervi direttamente a spese dell'*Impresa* medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivare per effetto della rimozione.

La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni che ne attestino la qualità ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle specifiche tecniche, potrà avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 40 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

alla *Direzione Lavori*.

Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non siano della qualità richiesta, si provvederà come stabilito al punto precedente.

Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della *Committente* in sede di collaudo nonché quelli di garanzia sull'intera opera, ivi comprese le relative apparecchiature, che l'*Impresa* è tenuta a prestare per tutto il periodo che intercorre fra la data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo e la data nella quale detto Certificato assume carattere definitivo.

La *Committente* potrà in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la idoneità dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative saranno a carico dell'*Impresa*.

Art. 41 VERIFICA DEI LAVORI-DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI

La *Direzione Lavori* potrà fare eseguire tanto in corso d'opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi accertamento (sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche ecc.) sui lavori eseguiti. Le spese relative saranno a carico dell'*Impresa*.

L'esito positivo di una verifica non esimerà l'*Impresa* dalle responsabilità conseguenti a vizi occulti.

L'*Impresa* dovrà demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla *Direzione Lavori*, i lavori e le opere che a giudizio della stessa *Direzione Lavori* risultassero eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi o difettosi in confronto alle prescrizioni contenute nei documenti di contratto di cui all'art. 10; rimane altresì a carico dell'*Impresa* l'onere di gestire come rifiuti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 42, i materiali di risulta della demolizione.

Qualora l'*Impresa* non ottemperasse agli ordini ricevuti, la *Committente* procederà direttamente o tramite un'altra *Impresa*, alla demolizione e al rifacimento dell'opera e la spesa relativa sarà a totale carico dell'*Impresa*.

Art. 42 SMALTIMENTO RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti (materiali, sostanze e oggetti) provenienti dal cantiere e/o dal ciclo produttivo di realizzazione dei lavori è e rimane in capo all'*Impresa*, in quanto produttore o detentore degli stessi, che dovrà provvedervi in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi) ed a propria cura e spese. L'onere che ne deriva si intende già compreso e compensato nei prezzi di contratto tutti che, in ogni caso, rimarranno fissi ed invariabili anche qualora le condizioni locali e territoriali per lo smaltimento fossero mutate rispetto all'epoca di formulazione dell'offerta, restando, con ciò, la *Committente* integralmente sollevata da ogni e qualsiasi onere e responsabilità.

L'*Impresa* deve comunicare al *Direttore dei Lavori* i dati relativi alla quantità di rifiuto smaltito, i relativi codici CER, gli estremi delle imprese impiegate per il trasporto, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento. L'*Impresa* è obbligata ad acquisire la medesima comunicazione dai subappaltatori / subcontraenti, in relazione ai rifiuti prodotti e smaltiti nei rispettivi subcontratti, ed a trasmetterla al *Direttore dei Lavori*.

L'*Impresa* è tenuta a produrre al *Direttore dei Lavori*, dietro sua semplice richiesta, le evidenze documentali relative all'avvenuto svolgimento, da parte propria nonché degli eventuali subappaltatori / subcontraenti, degli adempimenti in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall'appalto stesso quali, ad esempio:

- copia dei risultati delle analisi per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate ai sensi dell'art. 8, c. 4., del D.M. del 05.02.1998 e ss.mm.ii.;

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 41 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

- copia dell'autorizzazione relativa ai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
- copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dell'Impresa incaricata del trasporto dei rifiuti;
- copia dell'autorizzazione relativa all'impianto di destinazione (per gli impianti autorizzati in c.d. "regime di comunicazione" ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fornire copia della relativa comunicazione inviata alla Provincia);
- fotocopia della quarta copia del Formulário di Identificazione Rifiuti (F.I.R.) dalla quale si possa dedurre, con riferimento ai rifiuti prodotti nell'appalto in oggetto, il loro corretto smaltimento presso un impianto autorizzato;
- ove applicabile, copia della documentazione attestante l'iscrizione al Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) dell'Impresa incaricata del trasporto nonché dell'impianto di smaltimento.

Art. 43 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori resteranno di proprietà della *Committente*, fatto salvo quanto possa essere di competenza dello Stato.

Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici l'*Impresa* è tenuta a darne debito avviso alle autorità competenti.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all'*Impresa* in conseguenza di eventuali sospensioni ordinate dalla *Direzione Lavori* in seguito a rinvenimenti; la durata di dette sospensioni non sarà calcolata nel termine concesso dal contratto per l'ultimazione dei lavori.

Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento.

Art. 44 SERVITÙ

Saranno a carico della *Committente* tutte le spese relative all'espletamento delle procedure per la costituzione di servitù e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati contrattuali, nonché l'indennizzo di legge.

Saranno a carico dell'*Impresa* tutti gli oneri relativi ai frutti pendenti nonché i danni procurati alle colture ed al fondo a causa e nel corso dei lavori (es. danneggiamento ed abbattimento alberi, drenaggi di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere a carico della *Committente*.

L'*Impresa* dovrà provvedere a sua cura e spese, alle eventuali occupazioni temporanee aggiuntive che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie, strade di servizio, accesso ai vari cantieri, l'impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di materiali, apertura di cave e tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori.

Resta, in proposito, precisato che l'*Impresa* risponderà direttamente nei confronti dei terzi per i danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la *Committente* da qualsiasi responsabilità.

L'*Impresa* prima di accedere ai singoli terreni di proprietà privata dovrà produrre alla *Direzione Lavori* un apposito verbale di consistenza attestante lo stato dei luoghi e delle colture controfirmato dalle rispettive proprietà. L'*Impresa* provvederà alla definizione dell'ammontare dei danni compresi quelli ai frutti pendenti ed anche al relativo risarcimento, in contraddittorio con la proprietà o con gli aventi causa, entro il termine di 30 giorni consecutivi a partire dalla effettiva ultimazione della risistemazione del terreno per ogni singola proprietà interessata dai lavori. L'*Impresa* dovrà entro lo stesso termine notificare alla *Direzione Lavori* l'avvenuta liquidazione del risarcimento dei danni.

In attuazione a pratiche di servitù coattive, l'*Impresa* è tenuta anche a rifondere alla *Committente* le somme anticipate dalla stessa per depositi di indennità provvisorie o definitive (comprehensive

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 42 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

quindi dei danni a frutti pendenti) alla Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione a pratiche di servitù coattive, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori oppure dalla data di avvenuto deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti se successivo all'inizio dei lavori.

L'inosservanza delle disposizioni sopra descritte comporterà la trattenuta dell'importo dei danni quantificato dalla *Committente* dai pagamenti successivi dovuti all'*Impresa*.

Art. 45 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO

Prima dell'ultimazione dei lavori, l'*Impresa* provvederà ad eseguire le prove e le verifiche funzionali di cui al precedente art. 41, concordando in congruo anticipo con la *Direzione Lavori* le modalità ed i tempi di esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e verifiche funzionali relative anche all'ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di ultimazione dei lavori da parte dell'*Impresa*, il *Direttore dei Lavori* rilascia in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori. Dalla data di tale certificato decorre il termine per lo svolgimento del collaudo finale delle opere successivamente indicato. Il certificato di ultimazione lavori potrà fissare il termine perentorio di cui all'art. 199/2° comma del D.P.R. n. 207/2010 per il completamento delle operazioni di finitura. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione già emesso e la necessità di redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento di dette operazioni di finitura; in tal caso il termine previsto nel presente capitolato per lo svolgimento del collaudo finale decorrerà dalla data del nuovo certificato di ultimazione dei lavori attestante l'avvenuto corretto svolgimento anche di tali finiture.

La *Direzione Lavori* si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre prove con personale, mezzi e strumenti dell'*Impresa*, in qualsiasi momento prima del termine del periodo di garanzia, *anche quando gli impianti saranno in esercizio*.

Dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori, la *Committente* ha la facoltà di prendere in consegna provvisoriamente le opere compiute, ciò anche qualora il collaudo finale non avesse avuto luogo. In tal caso la presa in consegna dovrà essere preceduta da una verifica delle opere eseguite e dall'esecuzione (con oneri a carico dell'*Impresa*) dei collaudi statici previsti dalla legge 1086/1971 con esito favorevole, e verrà attestato dal verbale di consegna provvisoria. Al momento della presa in consegna anticipata da parte della *Committente* e comunque prima dell'inizio delle operazioni di collaudo, l'*Impresa* dovrà avere già consegnato tutte le certificazioni e la documentazione tecnica finale di cui al precedente art. 37 punto 34) e dalle specifiche tecniche che fanno parte integrante del presente Capitolato. Anche nel caso di presa in consegna anticipata, l'*Impresa* sarà comunque responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati e dei vizi che eventualmente venissero riscontrati durante il successivo collaudo.

Il collaudo finale delle opere è svolto, per lavori sino ad 1.000.000 di euro, entro 3 (tre) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori con emissione da parte del *Direttore dei Lavori* del Certificato di Regolare Esecuzione nonché, per lavori di importo superiore, entro 6 (sei) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori con emissione da parte del Collaudatore nominato dalla *Committente* del Certificato di Collaudo.

Le visite di collaudo saranno sempre effettuate alla presenza del Collaudatore nominato dalla *Committente* (laddove previsto e nel caso la stessa abbia optato per la procedura di collaudo), della *Direzione Lavori* o di un suo rappresentante ed in contraddittorio con l'*Impresa* o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato.

Le date delle visite di collaudo verranno comunicate alle parti interessate a cura del *Direttore dei Lavori* o, quando previsto, del Collaudatore.

Durante le operazioni di collaudo, l'*Impresa* dovrà approntare ed eseguire a propria cura e spese

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 43 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

tutte le prove, i saggi, le demolizioni ed i conseguenti ripristini che il *Direttore dei Lavori* o, quando previsto, il Collaudatore ritenga opportuno far eseguire per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati e per accertare la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di contratto ed alle regole dell'arte.

L'*Impresa* è tenuta ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche, ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile l'opera.

Durante le prove, in particolare per impianti in esercizio, l'*Impresa* dovrà adottare tutti i provvedimenti atti a evitare qualsiasi danno, guasto o disservizio, rimanendo comunque la sola e unica responsabile, sollevando da ogni addebito la *Direzione Lavori* e il suo personale preposto.

Al termine del collaudo con esito favorevole il *Direttore dei Lavori* o, quando previsto, il Collaudatore redigerà il Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo, che costituirà, salvo quanto già previsto dal precedente art. 11, titolo per il pagamento a saldo delle somme trattenute a garanzia secondo le norme e cautele previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

Il Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo potrà essere rilasciato solo nel caso in cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal *Direttore dei Lavori* risulti regolare.

Il Certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo, ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'*Impresa* risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla *Committente* prima che il certificato di Regolare Esecuzione o, quando previsto, di Collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 46 GARANZIA SU MACCHINE ED APPARECCHIATURE

Il periodo di garanzia su tutte le macchine ed apparecchiature oggetto dell'appalto è fissato, al pari di tutte le rimanenti opere oggetto dell'appalto ed a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, in mesi 24 (ventiquattro) nonché, quando l'*Impresa* si sia impegnata in sede di offerta ad un prolungamento di tale periodo per le macchine ed apparecchiature, nel maggior periodo di garanzia contrattualmente previsto.

Durante tale periodo l'*Impresa* garantisce che dette macchine ed apparecchiature funzionino correttamente, con continuità e nel rispetto dei parametri di esercizio eventualmente richiesti a monte dalla *Committente*. L'*Impresa* è pertanto tenuta a tenere indenne la *Committente* da qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di costruzione o di funzionamento di dette macchine ed apparecchiature, ivi compresa l'usura quando non sia stato possibile accertare che questa sia derivata da un loro utilizzo non conforme alle prescrizioni dei Manuali di uso e manutenzione forniti dall'*Impresa*.

Pertanto, nel sopra citato periodo di garanzia, in caso di malfunzionamento e/o rotture delle macchine ed apparecchiature segnalato della *Committente* come di seguito precisato:

- l'*Impresa* è tenuta a ripristinare il loro normale funzionamento, a propria cura e con oneri completamente a proprio carico, ivi inclusi quelli: di trasporto macchina e/o apparecchiatura e/o parti di queste tra il sito dell'impianto e le officine/stabilimenti di riparazione dell'*Impresa*; di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell'intervento; associati ai malfunzionamenti che la *Committente* dovesse sostenere a causa della non conformità di dette macchine e/o apparecchiature;
- l'*Impresa* è tenuta al suddetto ripristino, con riparazione/sostituzione delle componenti avariate di dette macchine ed apparecchiature e la loro rimessa in funzione, entro e non oltre

	CAPITOLATO PER APPALTO DI LAVORI		
	REVISIONE 00	DEL 08/04/2019	Pagina 44 di 44
	Hera S.p.A. / Società del Gruppo Hera		

72 (settantadue) ore dalla data ed ora nella quale ha ricevuto, a mezzo Telefax o PEC, la segnalazione scritta in tal senso della *Committente*. Decorso tale termine senza che sia occorso l'intervento risolutivo dell'*Impresa*, la *Committente* metterà formalmente in mora l'*Impresa*, con apposita comunicazione scritta inoltrata a mezzo Telefax o PEC, intimandole di adempiere nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla data ed ora di ricevimento della comunicazione stessa. Spirato inutilmente l'ulteriore termine di messa in mora, la *Committente* potrà provvedervi d'ufficio a propria cura e con addebito all'*Impresa* della spesa sostenuta.

Per ogni parte di macchina e/o apparecchiatura riparata o sostituita in garanzia ed a partire dal giorno di suo completo ripristino, il periodo di garanzia di cui al primo capoverso del presente articolo è integralmente rinnovato. Se la suddetta riparazione o sostituzione ha riguardato un componente essenziale della macchina e/o apparecchiatura, allora tale rinnovo è esteso all'intera macchina e/o apparecchiatura.

Ai sensi dell'art. 1341/2° comma del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti articoli:

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 4 - Ammontare dell'appalto
- Art. 8 - Garanzie e coperture assicurative
- Art. 9 - Anticipazione
- Art. 11 - Pagamenti
- Art. 13 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Art. 16 - Revisione prezzi
- Art. 18 - Subappalto dei lavori – obbligo di comunicazione sub-contratti
- Art. 20 - Responsabilità sociale (SA 8000)
- Art. 21 - Danni di forza maggiore
- Art. 23 - Risoluzione del contratto
- Art. 27 - Foro competente
- Art. 29 - Requisiti sicurezza e privacy
- Art. 30 - Responsabilità dell'*Impresa*
- Art. 31 - Personale dell'*Impresa*
- Art. 36 - Durata dei lavori – Penali
- Art. 37 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'*Impresa*
- Art. 42 - Smaltimento rifiuti
- Art. 44 - Servitù
- Art. 45 - Ultimazione dei lavori, presa in consegna anticipata e collaudo
- Art. 46 - Garanzie su macchine ed apparecchiature

La *Committente*

L'*Impresa*

.....

.....